

Commissione Tributaria Regionale della Sicilia

* * *

UFFICIO DEL MASSIMARIO

Direttore

Dr. PINO ZINGALE

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA REGIONE SICILIA

- A N N O 2009 -



Commissione Tributaria Regionale della Sicilia

Dr. Giorgio Giallombardo - Presidente

Dr. Gaetano Mocciaro - Dirigente Titolare Ufficio di Segreteria

Giudici tributari addetti alla massimazione

Dr. Pino ZINGALE - Direttore dell'Ufficio Massimario

Dr. Sebastiano CAMBRIA – Componente

Dr. Angelo CHIARAMONTE - Componente

Dr. Ignazio GENNARO - Componente

Avv. Silvana GIALLOMBARDO – Componente

Dr. Calogero LIONTI - Componente

Prof. ssa Santa MICALI - Componente

Segreteria dell'Ufficio del Massimario

Maria Romano - Direttore Tributario Responsabile Giuseppa Noto - Collaboratore

- INDICE DELLE MASSIME -

A – TASSE E IMPOSTE INDIRETTE.	. pag.	. 4
A/1 – Imposta sul valore aggiunto. A/2 – Imposta di registro. A/3 – Tasse automobilistiche.	. pag.	. 10
B – IMPOSTE SUL REDDITO.	. pag.	. 16
B/1 – Imposta sul reddito delle persone fisiche. B/2 – Imposta sul reddito delle persone giuridiche. B/3 – Accertamento delle imposte sui redditi.	. pag.	. 29
C – RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE	pag.	. 39
D – FINANZA LOCALE.	pag.	. 42
 D/1 - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili – INVIM - D/2 – Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni D/3 - Tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche – TOSAP D/4 – Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – TARSU D/5 – Imposta comunale sugli immobili - ICI D/6 – Imposta regionale sulle attività produttive – IRAP 	pag. pag. pag. pag.	. 44 . 45 . 47 . 48
E – TERRITORIO	. pag	. 52
E/1 - Catasto e servizi tecnici erariali	. pag.	. 53
F – CONTENZIOSO.	. pag.	. 54
F/1 – Contenzioso tributario 1992.	pag.	. 55

MASSIME DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA REGIONE SICILIA

per materia fiscale e voce di classificazione

- A -

TASSE E IMPOSTE INDIRETTE

A/1 – Imposta sul valore aggiunto

A/2 – Imposta di registro

A/3 – Tasse automobilistiche

- IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO -

COD.101 - AMBITO DI APPLICAZIONE -

- 1) Sentenza N. 141 dell'11/06/2008 Comm. Trib. Reg. della Sicilia Sez.4 (Pres. Grillo Rel. Cusimano) -
 - Intitolazione:

Iva – Imposta di registro – Alternatività dell'applicazione – Presupposto per l'applicabilità dell'Iva – Operazioni effettuate nell'esercizio dell'impresa – Art.4 DPR 633/1972 come sostituito dall'art.1 DPR 24/1979 –

- Massima:

Rientrano nel campo di applicazione dell'Iva e, quindi, non dell'imposta di Registro, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi compiute nell'ambito dell'attività propria dell'impresa.

COD. 0119 - VERSAMENTI E PAGAMENTI -

- 1) Sentenza N.88 del 17/03/2008 Comm. Trib. Reg. della Sicilia Sez.30 (Pres. Pellegrino Rel. Tumbiolo)
 - Intitolazione:

Irpef – Cartella di pagamento – Mancato invio dell'invito bonario per comunicare gli esiti della liquidazione prima dell'iscrizione a ruolo – Illegittimità – (Art. 60 DPR 633/72) –

- Massima:

Secondo quanto disposto dall'art.60 del DPR 633/72, ove venga accertata una maggiore imposta determinata a seguito della correzione di errori materiali o di calcoli rilevati dall'Ufficio, deve essere inviato un avviso bonario della relativa rettifica al contribuente. L'iscrizione a ruolo a seguito dei controlli automatici (art.36 bis e 36 ter DPR 600/73 e art. 54 bis DPR 633/72) deve essere preceduta da una comunicazione riguardante l'esito dei controlli. In difetto, l'iscrizione a ruolo è nulla.

COD. 0122 – RIMBORSI –

1) Sentenza N. 56 del 12/05/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez.30 – (Pres. Zingale – Rel. Puccio) –

- Intitolazione:

Iva – Cartella di pagamento – Credito Iva – Richiesta recupero – Mancata presentazione dichiarazione Iva – Preclusione – (Art. 30 DPR 633/72) –

- Massima:

Ai sensi del 1° comma dell'art. 30 del DPR 633/72, la mancata presentazione della dichiarazione Iva preclude alla società contribuente la possibilità del credito Iva.

COD. 0128 – ACCERTAMENTO E CONTROLLI –

1) Sentenza N. 67 del 23/05/2005 – Comm. Trib. Prov. Caltanissetta – Sez. 2 – (Pres. Alessi – Rel. Argento) –

- Intitolazione:

Iva – Eterogeneità di costi e tipi della merce trattata – Accertamento ricavi con il metodo della ricarica – Illegittimità – Applicabilità del sistema della media ponderata –

- Massima:

Va accolto il ricorso avverso l'accertamento Iva quando, a seguito di perizia disposta in corso di giudizio, apparsa logica e ben argomentata, è stato accertato che l'Ufficio ha utilizzato il metodo della ricarica per la quantificazione dei ricavi, che è ritenuto illegittimo ed erroneo (vedi: Comm. Trib. Centr.: N.3872 del 16/11/1994, N.3793 del 2/06/1992 e N. 3713 del 9/05/1991) essendo eterogenei per costo e tipo di merce i beni posti in vendita. Nel caso, infatti, andava applicato il sistema della media ponderata.

2) Sentenza N. 3 del 28/01/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 30 – (Pres. Pellegrino – Rel. Liguori) –

Intitolazione:

Iva – Avviso di rettifica – Motivazione – "Per Relationem" – Provvedimento adottato anteriormente all'entrata in vigore dello "Statuto del Contribuente" – Legittimità – (L. 212/2000 art.7) –

- Massima:

Legittimamente l'Amministrazione poteva motivare i propri provvedimenti "per relationem", cioè mediante il riferimento a elementi o documenti che fossero conosciuti dal destinatario, anteriormente all'entrata in vigore della legge 212/2000 "Statuto del Contribuente".

3) Sentenza N. 17 del 19/03/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 19 – (Pres. Di Vitale – Rel. Amenta) –

Intitolazione:

Studi di settore - Validità in sé - Non sussiste - Necessità di integrazione con altri elementi - Sussiste - L. 427/1993 - Art. 54 DPR 633/72 - Art. 62 bis D.L. 331/1993 -

- Massima:

Gli indici statistici derivanti dagli studi di settore non possono costituire elementi sufficienti a motivare l'accertamento tributario in quanto vanno considerati come

semplici indizi che solo unitamente ed a completamento di altri elementi acquisiti dall'Ufficio possono generare, tutti insieme, presunzioni semplici aventi i caratteri della gravità, precisione e concordanza.

4) Sentenza N.60 del 10/06/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez.19 – (Pres. Di Vitale – Rel. Amenta) -

- Intitolazione:

Iva – Irpef – Irap – Avviso di accertamento – Allegazione da parte dell'Ufficio del p.v.c. della Guardia di Finanza – Obbligatorietà – Difetto di motivazione – Illegittimità – (art.7 L.212/2000) –

- Massima:

La mancata allegazione da parte dell'Ufficio del p.v.c. della Guardia di Finanza, inficia la validità del provvedimento di imposizione tributaria quando non risulta possibile al contribuente di venire a conoscenza dell'iter logico seguito dall'Ente impositore: pertanto ove il provvedimento sia redatto con rinvio ad altro documento (ad es.: p.v.c.) esso deve essere allegato.

5) Sentenza N.57 del 10/06/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez.19 – (Pres. Di Vitale – Rel. Amenta) –

- Intitolazione:

Iva – Irpef – Irap – Avviso di accertamento – Formulazione in base agli studi di settore e non sui parametri – Le inadempienze fiscali del contribuente non costituiscono fonte di prova – Prove con fatti notori – Ammissibilità – art.54 DPR 633/72 – Art.62 bis D.L.331/93) –

- Massima:

In materia di avviso di accertamento presuntivo l'Ufficio è obbligato ad individuare presunzioni aventi le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza, mentre la mancanza di qualunque rilievo sulla contabilità o sulla dichiarazione del contribuente impedisce il disconoscimento automatico del reddito. Il contribuente può offrire a proprio favore anche fatti notori.

6) Sentenza N.205 del 06/09/2007 – Comm. Trib. Prov. Enna – Sez. 2 – (Pres. Muscarà – Rel. Lo Grasso) –

- Intitolazione:

Irpef/Ssn – Accertamento analitico – Poteri degli Uffici – Accertamento previa redazione di apposito verbale – Diritto del contribuente ad averne copia – (Artt. 54 e 55 DPR 633/72) –

Massima:

In materia di accertamento analitico, la possibilità di procedere all'acquisizione dei dati è attribuita soltanto agli Uffici, e non agli organi ispettivi, alternativi e verificatori che hanno solo il dovere di rilevare in modo completo dati ed elementi. L'acquisizione dei dati deve avvenire previa redazione di apposito verbale del quale la parte ha diritto ad avere copia.

7) Sentenza N. 161 del 20/10/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 28 –

(Pres. Alesso – Rel. Ragusa) –

- Intitolazione:

Iva/Irpef/Irap – Parametri ex art. 3 comma 181 L. N. 549/95 – Necessità accertamenti individuativi della loro applicabilità al caso concreto in relazione alle condizioni specifiche di luogo, tempo e natura specifica dell'attività oggetto dell'imposta –

- Massima:

L'applicazione da parte dell'Ufficio dei parametri ai sensi dell'art.3 comma 181 della L. N. 549/95 non può avvenire tout court riconoscendo "i requisiti della gravità, precisione e concordanza, derivanti dal semplice scostamento dai parametri" dal momento che quest'ultimi, "essendo previsti per tutto il territorio nazionale, non tengono conto delle realtà socio-economiche del tessuto urbano in cui vengono utilizzati, né delle caratteristiche oggettive e soggettive dello svolgimento della specifica attività".

8) Sentenza N. 169 del 3/11/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia Sez. 28 – (Pres. Marletta – Rel. Fonti) –

Intitolazione:

Iva/Irpef – Applicazione automatica dei parametri ex DCPM 1996 e 1997 – Mancato rispetto diritti difesa contribuente – Inammissibilità –

Massima:

L'applicazione automatica dei parametri di cui al DCPM 29/01/1996 modificato dal DCPM 27/03/1997 con determinazione conseguente di ricavi maggiori dei dichiarati ai fini irpef ed iva – effettuata peraltro senza alcuna ispezione o verifica ed acquisizione di dati e notizie certe e con una non giustificata inversione dell'onere della prova in capo al contribuente per giustificare l'affermato scostamento dei ricavi dichiarati da quelli accertati – non consente al contribuente l'adeguato espletamento del suo diritto alla difesa

COD. 0145 - CONDONO ED AMNISTIA -


1) Sentenza N.68 del 20/05/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 28 – (Pres. Alesso – Rel. Fonti) –

Intitolazione:

Iva – Diniego definizione lite pendente su istanza di condono ex art.16 L. N. 289/02 – Non sussiste nuova controversia – Provvedimento non previsto tra quelli definibili –

- Massima

Non costituisce introduzione di nuova controversia il provvedimento emesso dall'Ufficio a seguito della mancata osservanza, da parte del ricorrente, del divieto di alienare la prima abitazione prima della scadenza del previsto termine quinquennale dall'agevolato acquisto: si tratta dell'automatica "decadenza dai benefici fiscali con l'applicazione delle pure previste sanzioni di cui il contribuente era perfettamente edotto". Le relative cartelle di pagamento notificate infatti "non riguardano alcun provvedimento impositivo ma sono nascenti da una semplice rettifica legittimamente adottata, per cui non può godere della definizione agevolata dall'art.19 della L. 289 del 27/12/2002 (Condono) essendosi



- IMPOSTA DI REGISTRO -

COD. 0201 - AMBITO DI APPLICAZIONE -

- 1) Sentenza N. 32 del 28/02/2008 Comm. Trib. Reg. della Sicilia Sez. 2 (Pres. Savoca Rel. Comunale)
 - Intitolazione:

Imposta di registro – Assoggettabilità della Università degli Studi di Messina alla registrazione a tassa fissa in caso di acquisto oneroso di immobili – Legittimità – Art. 1 comma 5° tariffa 1 allegata al T.U. 131/1986 – Art. 55 R.D. N. 1592/33 – Art. 45 L. 24/07/1962 N. 1073 –

- Massima:

L'Università di Messina, al pari delle altre Università Statali, in caso di acquisto oneroso di immobile, ha diritto alla registrazione a tassa fissa del relativo contratto, in quanto Ente equiparato allo Stato.

- 2) Sentenza N. 157 del 4/12/2008 Comm. Trib. Reg. della Sicilia Sez. 2 (Pres. Farsaci Rel. Micali)
 - Intitolazione:

Imposta di registro – Trasferimento di immobile venduto da un imprenditore soggetto Iva – Applicazione dell'Imposta di Registro anziché Iva – Legittimità – DPR 131/1986 –

- Massima:

Nel caso di vendita di immobile da parte d'imprenditore soggetto Iva, in assenza di prova dell' avvenuta emissione della fattura quale documento idoneo a consentire la quantificazione, con il meccanismo della detrazione iva sugli acquisti ed iva sulle vendite, l'atto di cessione in oggetto va sottoposto ad imposta di registro e soggetto passivo è l'acquirente-contribuente, non potendosi prendere in considerazione i diversi effetti per il venditore-imprenditore.

COD. 0204 - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA -

- 1) Sentenza N. 40 del 23/05/2008 Comm. Trib. Reg. della Sicilia Sez. 19 (Pres. Di Vitale Rel. Lionti)
 - Intitolazione:

Imposta di Registro – Interpretazione degli atti – Compito dell'Ufficio – Sussiste – Tassazione secondo intrinseca natura degli atti – Sussiste – Art. 20 DPR 131/1986 –

- Massima:

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, l'interpretazione degli atti deve avvenire secondo i criteri fissati dall'art.20 del DPR 26/04/1986 N. 131. In base a tale norma, l'Ufficio deve interpretare il contenuto dell'atto attribuendogli la veste giuridica unicamente sulla base degli effetti che lo stesso è idoneo a produrre, indipendentemente dal fatto che non vi corrisponda il titolo o la forma apparente. Nel procedimento d'imposizione deve attribuirsi il rilievo preminente alla sua causa intrinseca ed alla effettiva natura giuridica dei negozi presentati alla registrazione.

COD. 0205 - BASE IMPONIBILE -

1) Sentenza N. 106 dell'11/06/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 28 – (Pres. Marletta – Rel. Mineo) –

Intitolazione:

Registro – Cessione di azienda – Avviamento – Sussistenza di vari fatti pregiudizievoli del relativo valore – Inapplicabilità criterio matematico –

- Massima:

Nella determinazione del valore di cessione di un'azienda non può non tenersi in conto l'inesistenza di un valore di avviamento, attese le perdite sofferte negli ultimi anni di attività, la riduzione permanente della capacità lavorativa per il precario stato di salute del contribuente, l'incidente occorso all'unico dipendente, la morte - avvenuta circa due anni prima – del figlio del titolare che non ha potuto sostituire il padre in stato precario di salute, per cui non è giustificabile l'applicazione del criterio matematico ex artt. 51 e 52 del DPR 131/86 e del 4° comma dell'art.2 DPR 460/97 seguito dall'Ufficio per la valutazione del detto avviamento.

COD. 0209 – ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE -

1) Sentenza N.82 del 21/02/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez.30 - (Pres. Zingale – Rel. Tumbiolo) –

- Intitolazione:

Registro – Avviso di accertamento – Rettifica di valore di immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita per fabbricati in misura non inferiore a cento volte il reddito - Illegittimità (art.52 – comma 4 – Legge di registro 26/04/1986 n.131) –

- Massima:

E' illegittimo l'avviso di accertamento emesso nei confronti del valore di immobili iscritti in catasto, la cui rendita attribuita sia non inferiore a cento volte il reddito risultante dal catasto, aggiornato con i coefficienti stabiliti per le imposte dirette.

COD. 0212 – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI PER L'AGRICOLTURA –

1) Sentenza N.135 del 07/03/2008 – Comm. Trib. Prov. Trapani – Sez.VI – (Pres. Sabatino – Rel. Bellafiore)

- Intitolazione:

Imposta di registro – Decreto di trasferimento coattivo – Procedura esecutiva immobiliare – Criteri di tassazione – Agevolazione fiscale L. n.604/1954 e L.R. Sic. n.2/2002 – Applicabilità –

- Massima:

Le vendite forzate immobiliari costituiscono cessioni di beni vere e proprie, nelle quali il prezzo pagato dall'aggiudicatario costituisce l'attribuzione patrimoniale a favore del debitore esecutato o fallito ed assume natura di vero e proprio corrispettivo che, come tale, va assoggettato alla tassazione che subirebbe in presenza di un normale Rogito Notarile.

- 2) Sentenza N. 44 del 28/04/2008 Comm. Trib. Reg. della Sicilia Sez. 30 (Pres. Zingale Rel. Liguori)
 - Intitolazione:

Registro – Avviso di liquidazione – Agevolazioni fiscali (Art. 60 L.R. N. 2 del 26 Marzo 2002) – Dimostrazione dei requisiti oggettivi – Onere a carico del contribuente-Certificato urbanistico – Necessità –

- Massima:

In materia di imposta di registro, la sussistenza dei requisiti per le operazioni fiscali di cui all'art. 60 della L. R. N. 2 del 26 Marzo 2002 e successive interpretazioni autentiche deve essere dimostrata con onere a carico del contribuente. In tal senso, pur vigendo il principio della libertà di prova da parte del contribuente, si ritiene che valido documento di prova possa essere fornito con il certificato di destinazione urbanistica.

- 3) Sentenza N. 168 del 3/11/2008 Comm. Trib. Reg. della Sicilia Sez. 28 (Pres. Marletta Rel. Conti)
 - Intitolazione:

Acquisto terreni – Formazione piccola proprietà contadina – Diritto al recupero, ex L. 604/54, imposta registro, ipotecaria, catastale e bollo –

- Massima:

L'avvenuta presentazione all'Ufficio delle Entrate nel termine prescritto dei tre anni ex L. 604/54 del certificato definitivo attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per godere, in occasione dell'acquisto di terreno in funzione della formazione della piccola proprietà contadina ex L. 604/54, rende pieno il diritto dell'acquirente ai benefici scaturenti da detta legge.

COD. 0219 – CONDONO ED AMNISTIA

1) Sentenza N. 48 del 10/11/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – sez.28 – (Pres. Marletta – Rel. Mineo) –

- Intitolazione:

Registro – Condono definito ma non seguito dal pagamento delle somme dovute – Non definitività della lite nel cui corso è intervenuto detto condono – Inammissibilità per pendenza lite di applicazione secondo condono –

Massima:

Pur non essendo passata in giudicato una sentenza relativa ad una lite nel corso della quale il contribuente ha usufruito di una precedente definizione agevolata ex art. 53 L. 413/91 cui però non ha fatto seguito il relativo pagamento delle somme liquidate e dovute, è inammissibile avvalersi di una seconda definizione agevolata ex art. 16 L. 289/02 poiché (vedi anche sent. Cass. N.8275 del 7/04/2006) "non rientrano nel concetto di liti pendenti e perciò suscettibili di definizione mediante condono né di sospensione le controversie aventi ad oggetto la mera liquidazione delle dichiarazioni integrative accolte in virtù di un precedente condono".

- TASSE AUTOMOBILISTICHE -

COD.1001 - AMBITO DI APPLICAZIONE -

1) Sentenza N.193 del 07/07/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez.28 – (Pres. Marletta – Rel. Ragusa) –

- Intitolazione:

Tassa auto – Dichiarazione unilaterale di vendita non trascritta al P.R.A. – Obbligo pagamento tassa – Grava sempre sul venditore –

- Massima:

Non può ritenersi obbligato al pagamento della tassa auto il presunto acquirente a seguito della semplice dichiarazione unilaterale di vendita, ancorché a firma autenticata, effettuata dal presunto venditore in quanto detta dichiarazione non costituisce atto traslativo della proprietà dell'automezzo stipulato dalle parti davanti a pubblico ufficiale se detto atto non e' trascritto al P.R.A. ai sensi dell'art.2683 e ss. C.C.

COD. 1005 - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI -

1) Sentenza N.56 del 22/04/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez.28 – (Pres. Alesso – Rel.Mineo) –

- Intitolazione:

Tassa di circolazione – Domanda esenzione – Concessione dalla data della domanda sulla base congrua difficoltà motoria accertata – Esclusa concessione per i periodi precedenti per mancanza adeguata certificazione medica –

- Massima:

Il diniego dell'esenzione dal pagamento della tassa di circolazione dell'auto del ricorrente anche per gli anni precedenti a quelli della data di presentazione della domanda motivata per gravi difficoltà motorie permanenti, a seguito ed a partire dalla quale detta esenzione è stata concessa, appare corretto non risultando adeguatamente attestate dette difficoltà motorie nella certificazione medica rilasciata all'interessato precedentemente a detta data (art.8 Legge 449/97).

COD.1006 – ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE –

1) Sentenza N.23 del 25/02/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez.30 – (Pres. Zingale – Rel. Liguori)

- Intitolazione:

Tasse auto – Avviso di accertamento – L'azione di recupero dell'Amministrazione delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi in pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento – (Art.5 DL 953 del 30/12/82 modificato dall'art.3 del D.L. n.2 del 6/01/86) –

- Massima:

Il diritto dell'Amministrazione Finanziaria al recupero delle tasse dovute per l'iscrizione di veicoli e autoscafi nei pubblici registri e relative penalità, si prescrive in tre anni. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso della tassa indebitamente corrisposta.

COD. 1009 - CONDONO ED AMNISTIA -

1) Sentenza N. 10 del 05/03/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 19 – (Pres. Di Vitale – Rel. Amenta) –

Intitolazione:

Tasse automobilistiche – Accertamento notificato nei termini previsti dalla legge sul condono – Ammissibilità – Sussiste – D.L. 953/1982 art. 5 comma 331 – L.289/2002 – Art. 37 D.L. 269/2003 convertito in L. 326/2003 –

- Massima:

Nelle fattispecie previste dalla legge 289/2002 (condono) rientrano anche le questioni relative alle tasse automobilistiche. Pertanto, è applicabile alle stesse la proroga dei termini, fino al 31/12/2005, prevista dalla legge sul condono e successivamente dall'art. 37 del D.L. 269/2003, convertito nella legge 326/2003.

COD. 1099 - VARIE -

1) Sentenza N.1 del 6/02/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 19 – (Pres. Di Vitale – Rel. Chiaramonte) –

- Intitolazione:

Tasse automobilistiche – Sospensione termini L. 289/2002 – Ammissibilità – Non sussiste –

Massima:

La legge 289/2002 fa riferimento alla definizione delle imposte derivanti dai redditi di impresa, di ritardati od omessi versamenti e non fa alcun richiamo alla tassa di proprietà relativa alle autovetture. In conseguenza di ciò la proroga dei termini di prescrizione non è applicabile alla riscossione della tassa di proprietà delle autovetture.

IMPOSTE SUL REDDITO

- **B**/1 Imposte sul reddito delle persone fisiche
- B/2 Imposte sul reddito delle persone giuridiche
- **B/3** Accertamento delle imposte sui redditi

- IRPEF -

COD. 2103 – REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA –

1) Sentenza N.21 dell'11/03/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 28 - (Pres. Alesso – Rel. Petrantoni) –

- Intitolazione N.2:

Contenzioso Tributario – Sentenza di 1° grado nei confronti di socio – Motivazione per relationem con rinvio alla decisione relativa alla società partecipata – Automaticità della ripartizione del reddito tra i soci – Automaticità conseguenziale delle motivazioni della decisione anche nei confronti del socio –

- Massima:

E' valida la motivazione formulata – nella sentenza di 1° grado nei confronti del socio di una società – per relationem e con rinvio alla sentenza pronunciata nei confronti della società partecipata in quanto, ex art.5 del T.U. 917/86 "il reddito accertato nei confronti della società partecipata doveva essere ripartito tra i soci in proporzione alla loro quota di partecipazione; che pertanto, data l'automaticità conseguenziale della decisione de qua, tranne il riferimento e l'esplicito richiamo alla stessa, null'altro sembra fosse necessario aggiungere alla motivazione della susseguente decisione impugnata".

COD. 2110 - CREDITI D'IMPOSTA -

1) Sentenza N. 5 del 20/02/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 19 – (Pres. Di Vitale – Rel. Lionti) –

- Intitolazione:

Irpef - Recupero credito d'imposta - Compensazione effettuata prima della pubblicazione della legge - Validità - Sussiste - D.L. 12/11/2002 N. 253 - Art.8 L.388/2000 -

- Massima:

Ai fini dell'art.8 della L. 388/2000 è valida la compensazione effettuata in banca dal contribuente, in un momento del giorno che risulti essere antecedente a quello della materiale pubblicazione della legge di sospensione della compensazione, avvenuta solo nel tardo pomeriggio del giorno di pubblicazione del D.L.

2) Sentenza N. 7 del 20/02/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez.19 – (Pres. Di Vitale – Rel.Lionti) –

- Intitolazione:

Irpef – Recupero credito d'imposta – Investimenti agevolabili – Decorrenza – Necessità approvazione da parte della C.E. – Sussiste – Art. 8 L. N.388/2000 –

- Massima:

Ai sensi dell'art.8 della L. N. 388/2000, le agevolazioni fiscali riconosciute sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese ubicate nelle "aree svantaggiate" sono applicabili agli investimenti effettuati successivamente alla data di approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione Europea, avvenuta il 13/03/2001.

3) Sentenza N. 8 del 5/03/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 19 – (Pres. Di Vitale – Rel. Amenta) –

- Intitolazione N.1:

Irpef – Recupero crediti d'imposta – Applicabilità principi Statuto del Contribuente – Sussiste – Artt. 3 e 5 L. 212/2000 – Art. 8 L. 388/2000 – Art. 62 comma 7° L. 289/02 –

- Massima:

La legge N. 212/2000 mira alla salvaguardia del contribuente, sia con la previsione dell'irretroattività delle disposizioni tributarie, sia con la conoscibilità di esse.

- Intitolazione N. 2:

Irpef – Recupero crediti d'imposta – Compensazione effettuata prima della pubblicazione della legge – Validità – Sussiste – Artt. 3 e 5 L. 212/2000 – Art. 8 L. 388/2000 – Art. 62 comma 7° L. 289/2002 –

- Massima:

E', quindi, contrario allo Statuto del Contribuente ed ai principi di certezza e di conoscibilità delle norme da applicare, ritenere applicabile una norma emanata in un momento del giorno successivo a quello in cui il contribuente ha effettuato in banca la compensazione.

4) Sentenza N. 11 del 5/03/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 19 – (Pres. Di Vitale – Rel. Amenta) –

- Intitolazione:

Irpef – Recupero crediti d'imposta – Applicabilità dei principi dello Statuto del Contribuente – Sussiste – Compensazione effettuata nel giorno della pubblicazione della legge di sospensione – Validità – Sussiste – Artt. 3 e 6 L. 212/2000 – Art. 8 L. 388/2000 –

- Massima:

E' contraria ai principi contenuti nello Statuto del Contribuente e comunque ai principi di certezza e di concreta conoscibilità delle norme da applicare la disposizione entrata in vigore lo stesso giorno della propria emanazione, momento in cui il contribuente ha effettuato il versamento afferente ad un periodo di imposta antecedente.

5) Sentenza N.4 del 12/03/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez.29 – (Pres. Battaglia – Rel. Lo Torto) –

- Intitolazione:

Agevolazione Fiscale – Credito agevolato ex art.7 comma 10° L.388/2000 per nuove assunzioni di dipendenti – Periodo dall'1/01/2001 al 31/12/2003 tassativamente previsto dalla norma agevolativa – Assunzione in periodo antecedente – Esclusione dell'agevolazione art.7 L.388/2000 –

- Massima:

La possibilità di controllo sulle condizioni che legittimano le agevolazioni di cui alla L.388/2000, deve essere connessa con la possibilità di negare l'agevolazione ogni volta che sia stata riscontrata la non corretta applicazione delle disposizioni. Nel caso concreto il mancato disconoscimento dipende dalla circostanza che le agevolazioni sono previste per i dipendenti assunti nel periodo dal 1° Gennaio 2001 al 31/12/2003, mentre l'unico dipendente agevolato risulta assunto in data 15/11/2000.

6) Sentenza N.5 del 12/03/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez.29 – (Pres. Battaglia – Rel. Lo Torto) -

Intitolazione:

Agevolazione Fiscale – Credito d'imposta per l'assunzione di lavoratori ex art.4 L.449/1997 – Donazione di azienda – Trasmissibilità del credito – Art.4 L.440/1997 –

- Massima:

Nel caso di donazione di azienda le agevolazioni ex art.4 L.449/1997, derivanti dall'assunzione di un lavoratore seguono l'impresa, non potendosi disconoscere l'incremento occupazionale di fatto già conseguito dall'azienda stessa prima della sua avvenuta cessione per donazione.

7) Sentenza N. 46 del 10/04/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez.28 – (Pres. Marletta – Rel. Mineo) –

- Intitolazione:

Recupero credito d'imposta – Richiesta nuovi adempimenti ex L.289/2002 – Divieto ex L.212/2000 –

- Massima:

Una volta riconosciuto al titolare di reddito d'impresa dagli organi competenti il diritto ex art.8 L. 388/2000 alla fruizione del credito d'imposta automatica senza ulteriori adempimenti, non è applicabile la modifica ex art. 62 della successiva legge 289/2002 che ne prevede altri in quanto ciò costituirebbe violazione dell'art. 3 comma 2° L.212/2000 che recita " in ogni caso le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico del contribuente la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dall'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previste". Del resto il mancato invio del modello CVS da parte del contribuente (secondo quanto prescritto dalla detta L.289/2002) costituirebbe un errore formale commesso in buona fede e peraltro non produttivo di danni all'erario.

- 8) Sentenza N.131 del 14/04/2008 Comm. Trib. Reg. della Sicilia Sez.24 (Pres. Battaglia Rel. Adamo)
 - Intitolazione:

Irpef – Agevolazione fiscale per le imprese che effettuano nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex art.8 L.388/2000 – Obbligo dell'invio del mod. CVS previsto a pena di decadenza dall'art. 62 comma 1° L.212/2000 – Illegittimità – Insussistenza – Art.8 L.388/2000 – Art.62 L.289/2002 – Art.3 L.212/2000 –

- Massima:

L'art.62 della L.289/2002 ha abrogato l'art.1 del D.L. 253/2002, tenendo fermo l'obbligo di invio, a pena di decadenza, della comunicazione da parte dei contribuenti che avevano già conseguito automaticamente entro l'8 Luglio 2002 il diritto all'agevolazione, spostando il termine di tale invio (originariamente fissato al 31/01/2003 e differito al 28/02/2003). La legge N.212/2000, pur configurandosi quale c.d. "Legge rafforzata" in forza della previsione del comma 1° dell'art.1, si pone pur sempre quale legge ordinaria nel sistema delle fonti; ne deriva che la stessa, mentre costituisce indubbiamente termine di riferimento ai fini sia dell'interpretazione delle norme emanate successivamente, sia della valutazione circa la legittimità degli atti amministrativi posti in essere dall'Amministrazione Finanziaria e dagli enti impositori, non può, viceversa, comportare di per sé l'illegittimità delle leggi che abbiano derogato anche in forma implicita ai principi dalla stessa enunciati.

9) Sentenza N. 77 dell'11/06/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez.28 – (Pres. Alesso – Rel. Fonti) –

Intitolazione:

Recupero credito d'imposta- Acquisito il relativo diritto – Mancato invio del mod. CVS- Significativo disposto art.3 comma 2° dello Statuto del contribuente – Va confermato il diritto all'agevolazione –

- Massima:

Una volta accertato dall'Ufficio in sede di accesso il diritto del contribuente ex art. 8 Legge 23/12/2000 n.388 ad usufruire del credito d'imposta per agevolazioni fiscali per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate anteriormente alla data dell'8/07/2002 non può operare nei confronti di detto contribuente la decadenza di cui all'art. 62 comma 1° della legge 27/12/2002 n. 289 per l'omessa comunicazione, con la compilazione del mod. CVS, dei dati prescritti, atteso anche il chiaro disposto dell'art.3 comma 2° L.27/07/2000 n. 212 (Statuto del contribuente).

10) Sentenza N. 94 del 07/07/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez.28 – (Pres. Marletta – Rel. Fonti) –

- Intitolazione:

Recupero credito d'imposta- Divieto emanazione norme che impongano adempimenti con scadenza anteriore al 60° giorno dalla data della loro entrata in vigore – Illegittimità –

- Massima:

E' legittimo il principio di irretroattività di una legge che può essere derogata da una legge successiva salvo che non si violino diritti già acquisiti in forza della legge precedente. In ogni caso l'art. 3 comma 2° della legge 27/07/2000 n. 212 (Statuto del contribuente) dispone l'assoluto divieto di emanazione di norme tributarie che impongano adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata (vedi obbligo dei fruitori di agevolazioni per nuovi investimenti ex legge n.388/00 dell'invio

nei termini, a pena di decadenza, del c.d. mod. CVS ex D.L. 253/02 e art.62 L.289/02) anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore e dall'adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti (Corte Costituzionale n.216//04).

11) Sentenza N. 98 del 07/07/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 28 – (Pres. Marletta – Rel. Ragusa) –

Intitolazione:

Irpef – Recupero credito beneficio imposta ex art. 8 comma 1° L.388/2000 – Mancata dimostrazione trattarsi di bene strumentale a totale beneficio attività dell'impresa o per uso promiscuo – Va riconosciuto –

- Massima:

Non può usufruire del beneficio fiscale neppure nella misura del 50% ex art.8 comma 1° L. N.388/2000 previsto per l'uso promiscuo (proprio a favore dell'impresa) l'acquirente di un'autovettura in cui è presente una rete divisoria tra i sedili posteriori e il vano bagagli e per la quale manca la prova dell'estensione del residuo spazio destinato al trasporto di cose, che deve essere non inferiore a quello destinato al trasporto di persone, che è il criterio oggettivo da adottare per la concessione al 100% del beneficio.

12) Sentenza N. 100 del 07/07/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 28 – (Pres. Marletta – Rel. Ragusa) –

- Intitolazione:

Irpef – Avviso recupero imposta ex art.8 L. 388/2000 – Mancato previo avviso mod. C.V.S. – Dati già in possesso dell'A.F. ex avvenuta dichiarazione redditi – Esclusa decadenza retroattiva del beneficio –

- Massima:

"Lo Statuto dei Diritti del Contribuente" pur non rivestendo natura di Legge Costituzionale, assume una posizione di sostanziale superiorità nella gerarchia delle fonti rispetto alle altre norme tributarie perché (art. 1 comma 1°) "costituiscono principi generali dell'Ordinamento Tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali". Peraltro nell'art. 62 legge n.289/02 non risulta alcuna espressa volontà del legislatore di derogare al principio di irretroattività ex art. 3 del detto Statuto (mentre, quando lo ha voluto fare, lo ha espressamente manifestato: vedi l'art. 31 comma 16° detta legge) che è pertanto vincolante. Inoltre la mancata trasmissione del mod. CVS. non produce la decadenza retroattiva del beneficio ex art.8 L. 388/2000 perché può benissimo essere sostituita dalla avvenuta dichiarazione dei redditi contenente appunto i dati che vanno comunicati con detto mod. CVS. non avendo rilevanza la diversa finalità dei due atti se già l'A.F. aveva in suo possesso, grazie a detta dichiarazione, i dati da acquisire con il mod. CVS.

13) Sentenza N. 105 dell'11/07/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 28 – (Pres. Marletta – Rel. Mineo) –

- Intitolazione:

Irpef – Credito d'imposta – Utilizzo interamente avvenuto entro il 28/02/2003 – Ammissibilità –

- Massima:

Ha pieno diritto al credito d'imposta ex art. 8 L. 388/2000 acquisito prima dell'8/07/2002 ed utilizzato interamente prima del 28/02/2003 (data di decadenza quest'ultima prevista per l'utilizzo del credito d'imposta) anche se vi è stata l'omissione formale – che va ritenuta in buona fede data l'avvenuta utilizzazione – dell'invio del modello CVS entro detto termine da parte del contribuente.

14) Sentenza N. 108 dell'11/07/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 28 – (Pres. Marletta – Rel. Mineo) –

- Intitolazione:

Irpef – Credito d'imposta – Acquisto di autovettura – Agevolazione fiscale ex art. 8 L. 388/2000 – Immatricolazione avvenuta come "autocarro per trasporto di cose uso proprio" – Mancanza delle caratteristiche richieste dalla legge agevolativa – Diritto dell'Agenzia Entrate al recupero del credito d'imposta –

- Massima:

Non può essere concessa l'agevolazione fiscale prevista dall'art. 8 della L. 388/2000 per l'acquisto di un'autovettura (nel caso: una citroen picasso 2.0 HDI) anche se immatricolata come "autocarro per trasporto di cose uso proprio" ma avente un kit di trasformazione consistente in una rete collocata all'altezza del piano bagaglio, alla quale non sono stati eliminati i sedili posteriori e con un vano posteriore per il trasporto di cose inferiore al 50% del volume interno e quindi di misura inferiore a quella prevista dalla normativa. Per il contribuente che svolge l'attività di commercio all'ingrosso di macchine per scrivere detto autoveicolo non ha i requisiti dell'esclusività e l'attività del proprietario può essere svolta anche indipendentemente dall'utilizzo al 100% del veicolo per l'acquisto del quale si è richiesta l'agevolazione fiscale.

15) Sentenza N. 109 dell' 11/07/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 28 – (Pres. Marletta – Rel. Mineo) –

- Intitolazione N. 1:

Credito d'imposta – Operazioni svolte entro il periodo d'imposta in corso al 31/12/2000 e fino al 31/12/2006 – Ottenuta l'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione Economica Europea – Validità –

- Massima:

Se i nuovi investimenti sono realizzati dall'impresa per godere dell' agevolazione (credito d'imposta) di cui all'art. 8 della L. 23/12/2000 N. 388 nel periodo d'imposta in corso al 31/12/2000 e fino al 31/12/2006 come previsto occorre normativamente, per evitare la revoca di detta agevolazione, l'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione Economica Europea secondo quanto previsto dalla detta legge.

- Intitolazione N. 2:

Credito d'imposta – Trasferimento di beni a terzi in comodato per l'utilizzo con condivisione con detti terzi dei proventi realizzabili con il loro impiego – Validità –

- Massima:

Se, nell'utilizzo del credito d'imposta ex art. 8 L. 23/12/2000 N. 388, l'impresa del contribuente trasferisce beni a terzi con l'utilizzo del contratto di comodato d'uso (nel

caso: installazione di apparecchi di gioco di sua proprietà presso altri esercizi condividendo con i rispettivi esercenti i proventi realizzati secondo accordi prestabiliti) ciò esclude la presunzione di acquisto da parte dell'esercente e di vendita per il gestore.

16) Sentenza N. 110 dell' 11/07/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 28 – (Pres. Marletta – Rel. Mineo) –

- Intitolazione:

Irpef – Credito d'imposta – Acquisto veicolo per trasporto propagandistico voluminosi capi abbigliamento – Funzionale strumentalità per l'attività dell'azienda – Ammissibilità –

- Massima:

L'acquisto di un veicolo idoneo al trasporto, a scopo di dimostrazione propagandistica, di capi di abbigliamento particolarmente voluminosi è indispensabile strumentalmente per l'attività di intermediario di commercio di prodotti tessili svolta dal contribuente – malgrado la presenza in azienda di altri veicoli non aventi tale funzionalità – avendo, detto automezzo, la notevole capacità di carico e la particolare intelaiatura interna per permettere un'agevole procedura di carico e scarico funzionale all'attività del contribuente. Il relativo investimento per il suo acquisto presenta l'inerenza durevole ed esclusiva all'azienda da consentire il credito d'imposta previsto dall'art. 8 L. 388/2000.

17) Sentenza N.86 del 24/09/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez.25 – (Pres. Carollo – Rel. D'Amato) –

- Intitolazione:

Norme tributarie – Principi generali – Buona fede del contribuente – Tutela – Statuto del contribuente – Sospensione della fruizione del credito d'imposta ex art. 8 L.388/2000 – Illegittimità dell'avviso di recupero – Artt. 3 e 10 L.212/2000 – D.L. 253/2002 – Art.8 L.388/2000 -

- Massima:

Al complesso delle disposizioni contenute nello Statuto del contribuente viene riconosciuto il "rango" di principi generali dell'ordinamento tributario; tali norme vincolano l'interprete in forza del fondamentale canone ermeneutico dell'interpretazione adeguatrice alla Costituzione. Non e' censurabile il comportamento del contribuente "che ha utilizzato il credito d'imposta in data 13/11/2003 nonostante la sospensione introdotta dal D.L. 253/2002 in vigore alla stessa data "giacché certamente improntato a buona fede, in perfetta linea con la normativa vigente....almeno sino a poche ore prima".

18) Sentenza N. 144 del 06/10/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 28 – (Pres. Marletta – Rel. Mineo) –

- Intitolazione:

Irpef – Recupero credito d'imposta per nuovi investimenti in aree svantaggiate – Introduzione legislativa di nuovi adempimenti in tempi assai brevi – Determina disorientamento nei contribuenti – Inadempimento dovuto ad errore meramente formale per inevitabile disorientamento indotto nel contribuente –

- Massima:

In tema di credito d'imposta concesso in via automatica ex art. 8 L. 388/2000 per nuovi investimenti in aree svantaggiate l'adozione dei modelli CVS e CTS disposta dal Ministero delle Finanze il 15/02/2003 con scadenza molto breve (28/02/2003) in violazione dell'art. 3 comma 2° della L. 212/2000 consente di ritenere errore meramente formale commesso in buona fede (per il disorientamento provocato dall'accavallarsi ravvicinato di disposizioni legislative) il mancato invio entro il breve termine previsto senza che ciò abbia procurato danni all'Erario.

19) Sentenza N. 162 del 20/10/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 28 – (Pres. Alesso – Rel. Ragusa) –

- Intitolazione N. 1:

Irpef – Recupero credito imposta – Nuovi investimenti aziendali – Mancata richiesta autorizzazione – Conseguente incertezza data di avvio degli investimenti –

- Massima:

Va rigettata la richiesta di recupero d'imposta per investimenti ex art. 8 L. 388/2000 prima delle modifiche apportate , a decorrere dall'8/07/2002, dal D.L. 138/02, se , prima dell'utilizzo del credito, non è stata presentata apposita domanda di autorizzazione che consente di individuare con certezza l'oggettiva data di avvio o realizzazione degli investimenti non essendo valido, a tal fine, per mancanza del requisito della certezza la data di stipula del relativo contratto di leasing.

COD. 2111 – TASSAZIONE SEPARATA –

- 1) Sentenza N. 6 dell'11/02/2008 Comm. Trib. Reg. della Sicilia Sez. 30 (Pres. Zingale Rel. Liguori)
 - Intitolazione:

Irpef – Diniego rimborso – Applicazione dell'aliquota alla metà di quella applicata al trattamento di fine rapporto – Licenziamento – Non compete (art. 17 comma 4 bis DPR 917/86) –

- Massima.

La disposizione di cui all'art.17 comma 4 bis del DPR 917/86, che prevede l'abbattimento del 50% dell'aliquota da applicare all'emolumento erogato a favore di dipendenti che alla data dell'esodo abbiano compiuto 55 anni, se uomini, o 50, se donne, non trova applicazione nella fattispecie di licenziamento. La norma in parola, infatti, è finalizzata ad incentivare l'esodo volontario dei lavoratori.

2) Sentenza N.70 del 20/05/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez.28 – (Pres. Alesso – Rel. Fonti) –

- Intitolazione N.2 :

Irpef – Ritenute alla fonte sulla indennità di fine rapporto di lavoro di dipendenti di Enti Pubblici della Regione Siciliana – Corretto il versamento e la relativa gestione in testa direttamente alla Presidenza della detta Regione –

- Massima:

Il legislatore della Regione Siciliana, a seguito della soppressione degli Enti ad autonoma gestione distinti dall'Ente Pubblico (nel caso: Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Caltanissetta) presso cui è stata prestata l'attività lavorativa, ha ritenuto di rimettere il versamento delle ritenute alla fonte delle indennità di fine rapporto di lavoro ai fini irpef e la relativa gestione "direttamente alla Presidenza della Regione Siciliana senza provvedere al materiale versamento dei legittimi contributi che, comunque, vengono convogliati in appositi capitoli del proprio bilancio, per essere erogati al momento della liquidazione. Non trattasi, pertanto, di contribuzione figurativa ma effettiva". E' in tal modo che va interpretata la regolamentazione in materia dettata dal Legislatore Siciliano in relazione all'art.17 comma 1° del DPR n.917/1986.

COD. 2114 – REDDITI FONDIARI DA FABBRICATI –

- 1) Sentenza N.127 del 22/01/2008 Comm. Trib. Reg. della Sicilia Sez.24
 - Intitolazione:

Irpef – Reddito da fabbricati – Base imponibile – Canone di locazione – Eccezionalità – Art.34 DPR 917/1986 –

Massima:

Il reddito dei fabbricati è determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo, salva la determinazione sulla base del canone di locazione quando quest'ultimo risulti superiore alla rendita catastale. Ne segue che il riferimento al canone di locazione, anziché alla rendita catastale, potrà operare nel tempo solo fino a quando risulterà in vita un contratto di locazione e quindi sarà dovuto un canone in senso tecnico.

COD. 2115 – REDDITI DI CAPITALE –

- 1) Sentenza N.253 del 15/10/2007 Comm. Trib. Prov. Enna Sez.2 (Pres.Muscarà Rel.Cacciato)
 - Intitolazione:

Iva – Omessa contabilizzazione – Presunzione fondata esclusivamente sulla rilevazione del conto finanziamenti dei soci – Illegittimità (Artt.95 – 43 1° comma – 55 4° comma TUIR 22 Dicembre 1986 n.917) –

- Massima:

In materia di Iva l'omessa contabilizzazione di corrispettivi non può essere presunta esclusivamente sulla rilevazione del conto finanziamenti dei soci annotati su un conto previsto e disciplinato dagli artt.95, 43 – comma 1°- e 55 – comma 4°, TUIR 22 Dicembre 1986 n.917. L'art.95, infatti, dispone che le somme si intendono date a mutuo se dai bilanci non risulta altro titolo.

COD. 2116 – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI –

1) Sentenza N. 98 del 4/08/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez.2 – (Pres. Farsaci – Rel. Comunale) –

- Intitolazione:

Irpef – Silenzio/rifiuto – Istanza di rimborso Irpef – Trattamento fine rapporto – Accoglibilità – Misura e decorrenza interessi Ar. 7, comma 2°, L. 26/09/1985 N. 482 –

- Massima:

La misura degli interessi, trattandosi di rimborso d'imposta, è del 6% per ciascun semestre solare. Relativamente alla decorrenza degli interessi, il termine decorre dalla data di formazione del silenzio/rifiuto (90 gg. successivi alla domanda amministrativa di rimborso) fino all'emissione dell'ordinativo del pagamento della somma dovuta.

COD. 2117 – REDDITI DI LAVORO AUTONOMO –

- 1) Sentenza N.13 del 05/03/2008 Comm. Trib. Reg. della Sicilia Sez.19 (Pres. Di Vitale Rel. Amenta)
 - Intitolazione:

Irpef – Recupero credito d'imposta – Agevolazioni occupazioni – Assunzione di familiare – Fruibilità delle agevolazioni – Sussiste – Applicabilità art. 50 ,comma 6 bis, e art. 62, comma 2°, TUIR – Non sussiste –

- Massima:

L'art. 7 della L. 388/2000 prevede incentivi all'occupazione. Per tali benefici non è escludibile il caso del familiare regolarmente assunto, qualora vengano rispettate tutte le condizioni previste dalla normativa sulle agevolazioni. Ove, il legislatore avesse voluto escludere da tali benefici l'assunzione del familiare avrebbe dovuto indicarlo espressamente, non potendosi effettuare una interpolazione con altra norma dettata per disciplinare una ratio diversa.

COD. 2118 – REDDITI D'IMPRESA: DISPOSIZIONI GENERALI –

- 1) Sentenza N.141 dell'11/06/2008 Comm. Trib. Reg. della Sicilia Sez.4 (Pres. Grillo Rel. Cusimano)
 - Intitolazione N.2:

Irpeg/Irpef – Determinazione del reddito d'impresa – Componenti negativi – Costi – Deducibilità – Requisiti – Inerenza – Artt.52 e 75 DPR 917/1986 –

- Massima:

Ai fini della detrazione del tributo e' necessario che lo svolgimento di attività aventi il carattere di imprenditorialità sia eseguito con abitualità nell'esercizio di attività di impresa. (Abitualità che difetta nel caso di costruzione di impianto sportivo effettuata soltanto ai fini della valorizzazione del patrimonio della società).

- 2) Sentenza N. 160 del 20/10/2008 Comm. Trib. Reg. della Sicilia Sez. 28 (Pres. Alesso Rel. Ragusa)
 - Intitolazione:

Irpeg/Irap – Omessa contabilizzazione contributi – Mancata prova avvenuta riscossione e sussistenza requisiti per il relativo conseguimento – Validità dell'accertamento –

- Massima:

E' legittimo l'avviso di rettifica della dichiarazione fondata sull'accertamento – in sede di verifica eseguita dalla Guardia di Finanza – della mancata contabilizzazione dei contributi in violazione degli artt. 53 e 75 del TUIR se il contribuente non fornisce le prove documentali per escluderne l'avvenuta riscossione nell'anno in questione e del possesso dei requisiti posti a fondamento del relativo diritto a conseguirli.

COD.2122 – PLUSVALENZE PATRIMONIALI MINUSV. E SOPRAVVENIENZE

- 1) Sentenza N. 5 dell'11/02/2008 Comm. Trib. Reg. della Sicilia Sez. 30 (Pres. Zingale Rel. Liguori)
 - Intitolazione:

Irpef – Istanza di rimborso – Silenzio rifiuto – Tassazione delle plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità di esproprio in relazione alla mera collocazione dei suoli – Spetta – Art.11 comma 5° L. 413/91 –

- Massima:

L'art.11 comma 5° della legge 413/91 sottopone a tassazione le plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità di esproprio in relazione alla mera collocazione dei suoli nelle zone omogenee. Ai fini dell'imposizione occorre verificare se l'area in relazione alla quale si è verificato il presupposto impositivo sia inserita in una di esse

COD. 2126 – SPESE INTERESSI PASSIVI E ONERI D'IMPRESA –

- 1) Sentenza N.83 del 05/05/2008 Comm. Trib. Prov. Enna Sez. 1 (Pres. Raffiotta Rel. Falzone)
 - Intitolazione N.2:

Irpeg/Irap – Spese di rappresentanza – Sono deducibili nella misura di un terzo –

- Massima:

I costi di soggiorno di personale e clienti della società contribuente per Congressi nonché le spese di albergo sono deducibili, solo se documentati, nella misura di un terzo in quanto rientranti nella categoria delle spese di rappresentanza perché finalizzati a migliorare l'immagine dell'azienda.

COD. 2127 – AMMORTAMENTI –

- 1) Sentenza N. 7 dell'11/02/2008 Comm. Trib. Reg. della Sicilia Sez. 30 (Pres. Zingale Rel. Liguori)
 - Intitolazione:

Irpeg/Ilor – Sanzioni – Avviso di accertamento – Telefonia mobile – Deducibilità dei costi – Scheda riconducibile all'azienda – Ammissibilità – (Art.67 comma 10 bis TUIR) –

Massima.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.67 comma 10 bis del TUIR, è ammissibile la deducibilità dei costi relativi a telefonia mobile per la destinazione normale che l'impianto può ricevere da parte dei dipendenti attraverso la scheda riconducibile all'azienda.

2) Sentenza N. 162 del 20/102008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 28 – (Pres. Alesso – Rel. Ragusa) –

- Intitolazione N. 2:

Irpef – Recupero credito imposta – Nuovi investimenti aziendali – Nuovi beni strumentali migliorativi della funzionalità dei preesistenti – Inammissibilità del credito d'imposta –

- Massima:

Ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR richiamati dall'art. 8 della L. 388/2000, per potere essere ammessi al beneficio fiscale, sono da considerare nuovi investimenti le acquisizioni di beni strumentali nuovi aventi una natura autonomamente strumentale e funzionale inerente l'attività produttiva svolta dal contribuente e non semplicemente adatta a migliorare le prestazioni del bene strumentale preesistente nell'azienda.

- I R P E G -

COD. 2208 - CREDITI D'IMPOSTA -

1) Sentenza N.74 del 28/01/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez.30 – (Pres. Pellegrino – Rel. Tumbiolo) –

- Intitolazione:

Recupero indebito utilizzo credito d'imposta – Avviso di accertamento – Avviso di recupero motivato per relationem con P.V.C. – Difetto di indicazioni sul P.V.C. per rendere comprensibili le singole note di rettifica – Illegittimità (art.8 L. 23/12/2000 N.388) –

- Massima:

E' illegittimo l'avviso di recupero motivato "per relationem" con un P.V.C., quando quest'ultimo non rechi le indicazioni indispensabili a rendere comprensibili le singole note di rettifica: ne consegue che l'avviso risulta indeterminato nell'oggetto, carente di motivazione ed è quindi illegittimo.

2) Sentenza N.21 del 25/02/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez.30 – (Pres. Zingale – Rel. Tumbiolo) –

- Intitolazione:

Recupero credito d'imposta – Avviso di recupero – Omessa denuncia corredata dalla documentazione riguardante l'adempimento degli obblighi imposti per la fruizione del beneficio – Onere a carico del contribuente – Omissione – Decadenza – Legittimità – (Art.8 Legge 388/2000) –

- Massima:

Legittimamente l'Amministrazione Finanziaria dispone la decadenza quale sanzione conseguente alla omessa denuncia corredata dalla documentazione dell'adempimento degli obblighi imposti per la fruizione del beneficio, rinvenendo in tale adempimento un vero e proprio onere a carico del contribuente.

3) Sentenza N. 68 del 10/06/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 30 – (Pres. Zingale – Rel. Liguori) –

- Intitolazione:

Irpeg – Credito d'imposta – Ignoranza della legge – Quando l'ignoranza è stata inevitabile per fatti non addebitabili al cittadino – Irrilevanza – (Art. 6 comma 4° DLG 472/1997) –

- Massima:

Nel caso in cui l'utilizzo del credito sia avvenuto lo stesso giorno in cui il decreto legge N. 253/2002 fu pubblicato sulla gazzetta ufficiale, risultano inapplicabili le relative sanzioni, stante il superamento della irrilevanza dell'ignoranza della legge, sancito dall'art. 6 comma 4° del DLG 472/97, in quanto l'ignoranza di tale legge fu inevitabile per fatti non addebitabili al cittadino.

4) Sentenza N. 163 del 20/10/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 28 – (Pres. Alesso – Rel. Ragusa) –

- Intitolazione:

Irpeg – Credito d'imposta – Utilizzo a compensazione con le imposte dovute nel 2002 – Violazione art. 8 L. 388/2000 – Insussistenza –

- Massima:

Poiché le norme tributarie non possono esplicare effetti retroattivi e non possono prevedere nuovi adempimenti a carico dei contribuenti se non dopo il sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore, non può essere disposta l'immediata sospensione del diritto al credito d'imposta, che ha originato in capo ai contribuenti l'obbligo (non esistente prima dell'emanazione della sospensione del diritto alla compensazione) di versamento di una maggiore imposta, né può essere riconosciuta la retroattività degli effetti delle disposizioni di cui all'art. 62 della L. N. 289/02, le quali, pur essendo entrate in vigore dall'1/01/2003, hanno esteso i loro effetti al periodo antecedente. Diversamente argomentando si realizzerebbe l'illegittima disparità di trattamento tra i contribuenti che hanno già consumato l'intero credito d'imposta e quello che, pur avendo conseguito il diritto al credito con il regime automatico e, quindi, in epoca anteriore alla data dell'8/07/2002 (vedi: D.L. 138/2002), non hanno ancora usufruito dell'intero credito.

COD. 2210 - SOCIETA' ED ENTI COMMERCIALI -

1) Sentenza N. 83 del 05/05/2008 – Comm. Trib. Prov. Enna – Sez. 1 – (Pres. Raffiotta – Rel. Falzone) –

- Intitolazione N.1:

Irpeg/Irap – Compensi agli amministratori della società – Deducibili nell'anno d'imposta dell'avvenuto pagamento – Necessità prova documentale –

- Massima

Ai sensi dell'art.62 – comma 3° - e 95 – comma 2° - del DPR n.917/1986 e per il principio di cassa sono deducibili i costi per i compensi degli amministratori con imputazione nell'anno d'imposta in cui è avvenuto l'effettivo pagamento sempre che sia fornita dalla società contribuente la prova documentale di detti pagamenti.

- ACCERTAMENTO IMPOSTA SUI REDDITI -

COD. 2412 – COMPETENZE E POTERI UFFICI –

1) Sentenza N.9 dell'11/02/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez.30 - (Pres. Zingale – Rel. Liguori) –

- Intitolazione:

Iva – Irpef – Irap – Avviso di accertamento – Valutazione effettuata nei soli parametri senza produrre alcuna prova dell'avvenuta percezione di maggiori compensi – Carenza dei presupposti di legge – Illegittimità – (Art.32 DPR 600/1973) –

- Massima:

In materia di accertamento deve ritenersi imprescindibile che l'Ufficio preliminarmente esperisca le indagini previste dall'art.32 DPR 600/73 e art.51 del DPR 633/1972 dalle quali devono emergere differenze sostanziali tra i dati raccolti e quelli contabilizzati dichiarati dal contribuente: i parametri non possono costituire essi stessi elementi sufficienti per motivare l'accertamento. In difetto non può pretendersi "la prova negativa" da parte del contribuente e l'accertamento deve ritenersi carente dei presupposti di legge.

2) Sentenza N.130 del 29/09/2008 – Comm. Trib. Prov. Enna – Sez.3 - (Pres. Muscarà – Rel. Muscarà) –

- Intitolazione N.2:

Irpef – Accertamenti su movimenti bancari – Necessita contraddittorio per ognuno di essi – Gli stessi sono riservati alla competenza degli Uffici e non a quella degli Organi Ispettivi che devono limitarsi solo all'acquisizione dei dati –

- Massima:

Per gli accertamenti basati su movimenti bancari necessita il contraddittorio dettagliato per ogni movimento e/o operazione per poi potere usare il risultato ai fini dell'accertamento avente carattere di specialità che consiste nel fatto che, sui singoli versamenti o prelevamenti, la legge radica presunzioni di ricavi alquanto gravosi, se li si considera nella loro globalità. Peraltro detti accertamenti fondati sull'acquisizione di dati (con verbali di cui la controparte ha diritto di avere copia) vanno effettuati con modalità che sono attribuite specificamente dalle norme legislative agli Uffici e non agli Organi Ispettivi, alternativi e verificatori che hanno solo il dovere di rilevare in modo completo dati ed elementi. (Art. 32 DPR 600/1973 e artt. 38 – 39 – 40 e 41 TUIR 917/1986 e artt.54 e 55 DPR 633/1972).

3) Sentenza N. 149 del 06/10/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 28 –

(Pres. Marletta – Rel. Mineo) –

- Intitolazione:

Irpef – Avviso accertamento su dati bancari acquisiti su autorizzazione del P.M. – Validità –

- Massima:

E' valido l'avviso di accertamento emesso sulla base di dati bancari acquisiti legittimamente dalla GG.FF. in esecuzione dell'autorizzazione rilasciata dal P.M. (art. 33 comma 3° DPR N. 600/73, art. 63 comma 1° DPR 633/72 e modifica ex art. 23 DLG 10/03/2000 N. 74).

COD. 2416 – LIQUIDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI –

1) Sentenza N.35 del 13/03/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 2 – (Pres. Farsaci – Rel. Puglisi) –

- Intitolazione:

Irap/Irpef – Dichiarazione presentata con Mod. Unico 1999 relativa ai redditi 1998 – Omesso o carente versamento – Termine per la notifica della cartella di pagamento – Non applicabilità dell'art. 6, comma 5°, L.212/2000 –

- Massima:

In caso di omesso o carente versamento rilevato dall'Ufficio con il controllo effettuato sulla dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 36 bis comma 1° DPR 600/73, la relativa cartella di pagamento deve essere notificata al contribuente entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, senza l'osservanza del preventivo contraddittorio di cui all'art. 6 comma 5° della L. 212/2000, trovando tale ultima norma applicazione solo a partire dall'anno 2000.

COD. 2417 – ACCERTAMENTO ANALITICO –

- 1) Sentenza N. 158 del 04/02/2008 Comm. Trib. Reg. della Sicilia Sez.28 (Pres. Marletta Rel. Petrantoni)
 - Intitolazione:

Irpef – Accertamento – Applicazione parametri senza raffronto con specificità aziendale – Costituisce sostanziale carenza di motivazione –

- Massima:

La sterile utilizzazione dei parametri segnalati senza il rigoroso raffronto di essi con i parametri di comparazione con la specificità aziendale che consenta di sostanziare con opportuna motivazione l'attendibilità della ricostruzione contabile produce un risultato accertativo di mera astrazione fondata su una serie di presunzioni derivate le une dalle altre. (Art. 3 – comma 181 – L.28/12//1995 N.549 e art.39 – comma 1° lett.d – DPR 600/73).

2) Sentenza N. 77 del 23/06/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 30 -

(Pres. Zingale – Rel. Liguori) –

- Intitolazione:

Irpef/Iva/Irap – Avviso di accertamento – Obbligo dell'Ufficio di indicare nella motivazione le ragioni per le quali ritiene di non accogliere le giustificazioni del contribuente – Sussiste – (Art.39, comma 1° lett. d, DPR 600/1973) –

- Massima:

In materia di studi di settore, nel relativo avviso di accertamento, l'Ufficio ha l'obbligo di indicare nella motivazione le ragioni per le quali non ritiene di accogliere le giustificazioni del contribuente insistendo nella pretesa impositiva.

3) Sentenza N.210 del 18/08/2008 – Comm. Trib. Prov. Enna – Sez. 1 – (Pres. Raffiotta – Rel. Cacciato) –

- Intitolazione N.2:

Contenzioso Tributario – Studi di settore sui ricavi e compensi introitati dal contribuente – Valore meramente presuntivo – Onere per l'Ufficio di invito al contribuente a comparire per fornire le prove delle sue posizioni –

- Massima:

I ricavi o i compensi determinati in via presuntiva sulla base degli studi di settore (Art.62 bis e sexies D.L. 30/08/1993 n.331 conv. in L. 427/1993) e con più probabilità attribuibili al contribuente per accertare conseguentemente imposte dovute non integrano delle presunzioni assolute del reddito ma solo il reddito dallo stesso presumibilmente conseguito salvo prova contraria che il contribuente può fornire già all'Ufficio in sede di comparizione a cui quest'ultimo ha l'onere di invitare a tale scopo.

4) Sentenza N.136 del 29/092008 – Comm. Trib. Prov. Enna – Sez. 3 – (Pres. Muscarà – Rel. Falzone) –

- Intitolazione:

Iva/Irpef/Irap – Accertamento maggior reddito – Acquisto da fornitori di merce fatturata a prezzo inferiore a quello risultante dai prezzi di listino – Mancata prova a carico dell'Ufficio di un ricarico superiore a quello dichiarato – Annullamento dell'accertamento –

- Massima:

L'acquisto di beni fatturati da altra ditta ad un prezzo inferiore a quello rilevato dalla Guardia di Finanza dai listini e tariffari di vendita non è fatto idoneo "sic et simpliciter a provare un maggior ricavo (n.d.r.: per la ditta acquirente) e non esonera l'Amministrazione dall'onere di fornire la prova del reddito percepito e non dichiarato dal contribuente". All'Agenzia delle Entrate, che si afferma "creditore del tributo richiesto, compete....l'onere della prova dei fatti costitutivi della sua pretesa" e cioè che il ricorrente ha acquistato beni rivenduti con un ricarico superiore a quello dichiarato dal contribuente (art. 55 DPR 633/72 e art. 39 DPR 600/73).

COD. 2419 – ACCERTAMENTO INDUTTIVO –

1) Sentenza N.126 del 22/01/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez.24 – (Pres. Battaglia – Rel.Adamo) –

- Intitolazione:

Irpef – Accertamento induttivo – Presupposti – Presunzioni semplici, gravi, precise e concordanti – Operazioni inesistenti o sovrafatturate – Art.39 DPR.600/1973 -

- Massima:

La sussistenza di operazioni inesistenti – risultante dalle dichiarazioni di soggetti, clienti e fornitori del contribuente sottoposto a controllo fiscale – o la sussistenza di operazioni di importo inferiore a quello annotato in contabilità, costituiscono elementi, che considerati nel loro complesso, rivestono i caratteri di gravità, precisione e concordanza atti a configurare presunzioni semplici ai sensi dell'art.39 del DPR 600/1973.

2) Sentenza N.78 del 28/01/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez.30 – (Pres. Pellegrini – Rel. Tumbiolo) -

- Intitolazione:

Iva – Irpef – Avviso di accertamento – Applicazione dei parametri – Riscontro contabile e documentale – Valutazione dell'effettiva situazione personale e professionale – Necessità – (Art.3 comma 184 legge finanziaria 28 Dicembre 1995 n.549) –

- Massima:

E' illegittimo l'avviso di accertamento, i cui dati siano esclusivamente frutto dell'applicazione dei parametri previsti dall'art. 3 comma 184 della L.28/12/1995 N.549, senza alcuna valutazione dell'effettiva situazione personale e professionale. I citati parametri, infatti, prevedono una media matematica, in violazione alle indicazioni ministeriali (Circolare n.203 del 20/10/1999) che prevedono l'esame della particolare situazione del contribuente.

3) Sentenza N.8 dell'11/02/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez.30 - (Pres. Zingale – Rel.Liguori) -

- Intitolazione:

Iva – Irpef – Avviso di accertamento – In materia di accertamento effettuato con l'applicazione dei parametri (previsti dal DPCM 29 Gennaio 1996 e art.3 comma 184 L. 549 del 28/12/1995) può verificarsi a favore dell'Amministrazione una situazione probatoria costituita da presunzioni relative che ammettano la prova contraria –

- Massima:

E' onere del contribuente, per contestare il risultato delle presunzioni, addurre prove contrarie o provare l'impossibilità di utilizzare le presunzioni in quella fattispecie o l'inaffidabilità del risultato ottenuto attraverso le presunzioni con una chiara inversione dell'onere della prova.

- **4) Sentenza N.87 del 17/03/2008** Comm. Trib. Reg. della Sicilia Sez. 30 (Pres.Pellegrino Rel.Tumbiolo)
 - Intitolazione:

Iva/Irpef/Irap –Avviso di accertamento Rettifica reddito lavoro autonomo – Applicazione dei parametri – Accertamento preventivo della sussistenza dei presupposti ex art.39 DPR 600/73 – Esistenza di presunzioni gravi precise e concordanti – Necessità –

- Massima:

In materia di rettifica di reddito da lavoro autonomo, l'Ufficio può procedere alla rettifica dei ricavi dichiarati dal contribuente in una serie di ipotesi espressamente previste dalla legge o nel caso in cui l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate fosse desumibile sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi precise e concordanti.

- 5) Sentenza N.64 del 05/05/2008 Comm. Trib. Reg. della Sicilia Sez. 28 (Pres. Marletta Rel.Ragusa)
 - Intitolazione:

Irpef/Irap – Accertamento ricavi non dichiarati – Presunzioni semplici però precise, gravi e concordanti – Validità –

- Massima:

E' corretta – perché fondata su presunzioni semplici aventi però i requisiti della gravità, precisione e concordanza – l'accertamento di ricavi non dichiarati fondato sulla base del mancato ritrovamento, in giacenza, presso la ditta del contribuente di numerose casse funebri rispetto alle giacenze risultanti dai registri nonché sulle dichiarazioni rese da terzi da cui risulta un corrispettivo superiore a quello preso a base di calcolo per la determinazione del prezzo medio per ogni servizio funebre prestato (art. 39 comma 1° lett. d DPR 600/73 e 54 DPR n. 633/72).

- 6) Sentenza N.58 del 12/05/2008 Comm. Trib. Reg. della Sicilia Sez. 30 (Pres. Zingale Rel. Puccio)
 - Intitolazione:

Iva/Irpef/Irap – Avviso di accertamento – Applicazione dei "Parametri" – Contestazione del reddito accertato dall'Ufficio – Indicazione delle circostanze specifiche che hanno perturbato il normale svolgimento dell'attività del contribuente-Necessità – (Art.3 comma 188 legge 549/95) –

- Massima:

Il contribuente, nel contestare l'assunto dell'Ufficio, ovvero il margine di scostamento del reddito dichiarato da quello determinato in base ai parametri, ha l'obbligo di chiarire le circostanze specifiche o quelle situazioni particolari che hanno perturbato il normale svolgimento della sua attività.

COD. 2421 – ACCERTAMENTO SINTETICO –

1) Sentenza N. 15 del 19/03/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 19 – (Pres. Di Vitale – Rel. Amenta)

- Intitolazione:

Irpef/Ilor – Coefficienti – Problemi retroattività – Non sussiste – Possibilità determinazione reddito solo in base ai coefficienti – Non sussiste – Validità accertamento basato solo sui coefficienti – Non sussiste – Art. 38 comma 4° DPR 600/73 – D.M. 10/09/1992 e 19/11/1992 –

- Massima:

I coefficienti presuntivi di reddito, in quanto indicatori parametrici, non pongono problemi di retroattività. Non è ammissibile la determinazione del reddito in maniera automatica in base ai coefficienti presuntivi, prescindendo dalla realtà specifica del soggetto sottoposto a verifica. Gli indici statistici non possono costituire elementi sufficienti a motivare l'accertamento tributario.

2) Sentenza N. 85 del 24/06/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez.30 – (Pres. Zingale – Rel. Puccio) –

- Intitolazione:

Irpef – Avviso di accertamento – Presentazione dichiarazione dei redditi immobili – Donazione simulata con atto di compravendita – Applicazione DPR 29/09/1973 n.600, art.38, 5° comma – Non disponibilità –

- Massima:

Nell'ipotesi in cui un contribuente presenti una dichiarazione dei redditi con reddito zero ed a questa faccia seguito un'attività di verifica dell'Agenzia delle Entrate che accerti che lo stesso contribuente nel medesimo periodo ha provveduto ad acquistare dei beni immobili, pienamente si giustifica l'emissione di un avviso di accertamento. Ciò anche se il contribuente successivamente dichiari che la compravendita di fatto simulava una donazione.

COD. 2422 – AVVISO DI ACCERTAMENTO E TERMINI –

1) Sentenza N.41 del 10/04/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez.28 – (Pres.Marletta – Rel.Fonti) –

- Intitolazione:

Accertamento seguito da cartella pagamento – Mancata notifica al contribuente dell'avviso di accertamento e liquidazione – Consegue la nullita' della cartella -

- Massima:

La consegna al contribuente, al momento della sottoscrizione, del verbale ispettivo deve essere seguito dalla notifica dell'avviso di accertamento e liquidazione per cui, in mancanza di detto adempimento, l'iscrizione nei ruoli resi esecutivi non può non comportare la nullità della cartella (Artt.li 17 DPR n.602/73 e 43 DPR n.600/73 e, da ultimo, L.156/2005).

COD. 2423 – NOTIFICAZIONI –

1) Sentenza N. 70 del 20/05/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 28 – (Pres. Alesso – Rel. Fonti) –

- Intitolazione N. 1:

Irpef – Notifica avviso di accertamento prima dei sessanta giorni dal rilascio della copia del relativo processo verbale – Illegittimità –

- Massima:

E' illegittimo il comportamento dell'Amministrazione Finanziaria che, in mancanza di comprovate ragioni d'urgenza, effettua, in violazione della disposizione di cui all'art. 12 L. 27/07/2000 N. 212 (Statuto del contribuente), la notifica dell'avviso di accertamento prima che siano trascorsi sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle relative operazioni.

2) Sentenza N.210 del 18/08/2008 – Comm. Trib. Prov. Enna – Sez.1 – (Pres. Raffiotta – Rel. Cacciato) –

- Intitolazione N 1:

Contenzioso Tributario - Accertamento - Relata di notifica apposta nel frontespizio-Irregolarità sanabile con l'impugnazione dell'atto - Denuncia dei vizi dell'atto - Costituisce prova della ricezione dell'intero atto -

- Massima:

La relata di notifica dell'avviso di accertamento apposta nel frontespizio dell'atto e in calce allo stesso (come disposto dall'art.148 c.p.c.) non ne inficia la validità ma ne costituisce solo una semplice irregolarità sanabile quasi sempre con l'impugnazione dell'atto che, come nel caso, con il ricorso con cui sono stati denunciati tutti i presunti vizi dell'atto (nel caso: mancava il nominativo del notificante, l'attestazione dei relativi requisiti e della qualifica, la sua appartenenza ad un ufficio nonché la sottoscrizione). Il ricorrente ha dimostrato di avere ricevuto l'atto per intero, cioè completo di tutte le pagine di cui è composto e non solo di quelle relative al frontespizio o alla sola pagina contenente la relata.

COD. 2424 - VIOLAZIONI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

1) Sentenza N.191 del 07/07/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez.28 - (Pres.Marletta – Rel.Ragusa) –

- Intitolazione:

Irrogazione sanzione per assunzione irregolare di lavoratori – Sentenza n.144/05 della Corte Costituzionale dichiarativa di incostituzionalità solo di parte dell'art.3, comma 3^ D.L. n.12/02 –

- Massima:

Con la sentenza n.144/05 la Corte Costituzionale ha solo eliminato la presunzione assoluta di decorrenza dell'assunzione dei lavoratori assunti senza le prescritte regole a

partire dalla data del 1° Gennaio in cui l'infrazione e' stata accertata trasformandola in presunzione semplice superabile, da parte del contribuente, con idonea prova documentale di data certa della più recente assunzione da cui poter far decorrere il calcolo della sanzione irrogabile.

2) Sentenza N.194 del 07/07/2008 – Sez.28 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – (Pres. Marletta – Rel. Ragusa) –

- Intitolazione:

Irrogazione sanzioni ex art.3 L. n.73/02 – Assunzione di lavoratore sulla base della sola labiale affermazione dello stesso – Insussistenza rapporto di lavoro – Annullamento sanzione –

- Massima:

Avendo l'ispettore del lavoro comunicato l'esistenza di un rapporto di lavoro non sulla base della constatata presenza del lavoratore nei locali del contribuente e dell'omessa relativa annotazione nelle scritture e documentazioni obbligatorie ma sulle meramente labiali affermazioni del presunto lavoratore, non può che constatarsi l'incertezza della sussistenza del detto rapporto di lavoro e va pertanto accolto il ricorso del contribuente avverso l'emissione dell'avviso di irrogazione di sanzioni.

- RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE -

COD. 3103 – RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – RUOLI : FORMAZIONE

- 1) Sentenza N.515 dell' 11/06/2008 Comm. Trib. Prov. Palermo Sez.4 (Pres. Grillo Rel. Cusimano) -
 - Intitolazione:

Irpef – Riscossione coattiva – Iscrizione a ruolo – Legittimità – Presupposto – Atto impositivo – Notifica – DPR 602/1973 art.14 lett. b –

- Massima:

E' illegittima l'iscrizione a ruolo del tributo in assenza di preventiva notifica dell'avviso di accertamento. La mancanza dell'atto accertativo non può che travolgere la legittimità dell'iscrizione a ruolo e rendere nulli tutti gli atti successivi finalizzati alla riscossione coattiva.

COD. 3104 – RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – RUOLI : PAGAMENTO –

- 1) Sentenza N.25 del 02/04/2008 Comm. Trib. Reg. della Sicilia Sez. 2 (Pres. Russo Rel. Russo)
 - Intitolazione:

Contenzioso Tributario – Riscossione delle imposte – Riscossione mediante ruoli – Iscrizione a ruolo e cartella di pagamento – Opposizione contro la cartella esattoriale – Legittimazione passiva dell'Ente titolare del credito tributario – Onere del Concessionario di chiamare in giudizio il predetto Ente – Artt.25 e 26 DPR 602/1973 – Art.40 DPR 43/1988 – Art.39 DLG 112/1999 –

- Massima:

In aderenza al principio giurisprudenziale della Corte di Cassazione (S.U. N.16412/2007), a norma dell'art.40 del DPR 43/1988 e dell'art.39 del DLG 112/1999, il Concessionario nelle liti promosse contro di lui, che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'Ente creditore interessato ed, in mancanza, risponde delle conseguenze della lite. Il Giudice non e' tenuto a disporre d'Ufficio l'integrazione del contraddittorio in quanto non e'configurabile nella specie un litisconsorzio necessario.

2) Sentenza N.62 del 10/04/2008 – Comm. Trib. Prov. Enna – Sez. 2 – (Pres. Gagliano – Rel. Lo Grasso) –

- Intitolazione N. 3:

Interessi di mora – Vanno determinati secondo i criteri predeterminati dal D.M. 28/07/2000 –

- Massima:

La quantificazione degli interessi di mora sono inoppugnabili se risultano calcolati nel rispetto dei criteri e principi predeterminati dettati dal D.M. 28/07/2000 pubblicati sulla G.U. N.188 del 22 Agosto 2000.

3) Sentenza N. 41 del 23/05/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 19 – (Pres. Di Vitale – Rel. Lionti) –

- Intitolazione:

Riscossione – Obbligo di notifica del concessionario – Sussiste – Preventiva notifica cartella di pagamento – Necessità – Sussiste – DPR 602/73 – DLG 46/99 – Art. 1 L. 337/98 –

- Massima:

In base alla normativa vigente, è il Concessionario della Riscossione il soggetto tenuto a portare a conoscenza del contribuente il carico d'imposta dovuto dallo stesso e non l'Ufficio fiscale il cui compito si è esaurito con la trasmissione del ruolo al Concessionario. La procedura di riscossione presuppone la preventiva notifica, al contribuente debitore, della cartella di pagamento, avente i requisiti di cui all'art. 25 del DPR 602/73, al fine di porlo in grado di valutare compiutamente i dati concernenti la imposizione e di valutare l'opportunità di proporre eventuale ricorso in sede contenziosa.

COD. 3107 – RIMBORSI E SGRAVI –

1) Sentenza N. 145 del 6/10/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 28 – (Pres. Marletta – Rel. Mineo) –

- Intitolazione:

Irpeg – Rimborso interessi maturati sul relativo credito – Decorrenza dalla data di emissione del relativo mandato – Eventuale ritardo esecuzione – Rimane obbligo solo a carico della Tesoreria –

- Massima:

Il termine finale della decorrenza degli interessi sulla somma da rimborsare al contribuente, ex art. 44 del DPR N. 602/73, va individuato nella data in cui è emesso il relativo mandato di pagamento trasmesso alla Tesoreria. Non comporta pertanto obblighi per l'Amministrazione dello Stato, ma solo per il Tesoriere l'eventuale ritardo di esecuzione del mandato.

2) Sentenza N.164 del 18/12/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 2 – (Pres. Farsaci – Rel. Micali) –

- Intitolazione:

Silenzio rifiuto istanza rimborso irpef – Trattamento fine rapporto – Rivalutazione monetaria – Art. 38 DPR N.602/73 – Art. 429 comma 3° c.p.c. –

- Massima:

E' inammissibile l'istanza di rimborso proposta oltre il termine di decadenza previsto dall'art.38 DPR N.602/73. Non è altresì applicabile alla fattispecie la richiesta valutazione monetaria trattandosi non di un credito di lavoro ma di rimborso di ritenute fiscali.

COD. 3110 – RISCOSSIONE COATTIVA –

1) Sentenza N. 162 del 18/07/2008 – Comm. Trib. Prov. Enna – Sez.1 – (Pres. Raffiotta – Rel. Vinci) –

- Intitolazione:

Riscossione imposte – Iscrizione ipotecaria ex art.77 DPR 602/1973 non costituisce atto di espropriazione forzata – Non necessaria la previa notifica dell'avviso di intimazione ex art.50 – comma 2° - DPR 602/1973 –

- Massima:

E' prescritta, ai sensi dell'art.50 – comma 2° - DPR 602/73, la previa notifica dell'avviso di intimazione perché sia valida l'avvenuta iscrizione ipotecaria sui beni immobili intestati al Legale Rappresentante della società contribuente solo se il Concessionario procede ad espropriazione forzata e non al momento dell'iscrizione ipotecaria di cui all'art.77 del DPR 602/73 che costituisce soltanto una tipica forma di garanzia del credito configurabile come mero provvedimento di carattere cautelare e non vera e propria espropriazione forzata.

- FINANZA LOCALE -

- **D/1** Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili INVIM –
- D/2 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni –
- **D/3** Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche TOSAP –
- **D/4** Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani TARSU –
- **D/5** Imposta comunali sugli immobili ICI –
- **D/6** Imposta regionale sulle attività produttive IRAP -

IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI - I N V I M -

COD.4101 - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRESUPPOSTI -

1) Sentenza n.189 del 07/07/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez.28 – (Pres. Marletta – Rel. Ragusa) –

- Intitolazione:

Invim – Cessione terreni – Inesistenza piano di lottizzazione – Valore terreno edificabile determinabile solo in base alla misura dichiarata in atto come destinata ad opere di urbanizzazione –

- Massima:

Se alla data del trasferimento di un terreno non esisteva alcun piano di lottizzazione convenzionata l'Ufficio deve determinare il valore della superficie edificabile tenendo conto della misura dichiarata nell'atto come destinata alla realizzazione delle opere di urbanizzazione (Artt.1 e ss. DPR 26/10/1972 n.643).

- IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' -

COD. 4305 - ESENZIONI -

- 1) Sentenza N. 4 dell'11/02/2008 Comm. Trib. Reg. della Sicilia Sez. 30 (Pres. Zingale Rel. Liguori)
 - Intitolazione:

Pubblicità – Avviso di accertamento – Esenzione dal pagamento delle imposte – Insegne di esercizio con superficie fino a mq. 5 – Spetta (art.17 DLG 507/93) –

- Massima:

L'art. 17 del DLG 507/93 statuisce l'esenzione dal pagamento delle imposte per le insegne di esercizio di superficie complessiva fino a mq. 5. E' facoltà dei Comuni, inoltre, prevedere l'esenzione per superfici maggiori.

- TASSA OCCUPAZIONE SPAZI - TOSAP -

COD. 4401 - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRESUPPOSTI -

1) Sentenza N. 65 del 10/06/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 30 – (Pres. Zingale – Rel. Liguori) –

- Intitolazione:

Tosap – Lotto di proprietà privata – Asservita ad uso pubblico – Assoggettabilità – (DLG 507/93 art. 38) –

- Massima:

E' assoggettabile alla Tosap l'area che, pur ricadendo all'interno di un lotto di proprietà privata, tuttavia risulti asservita ad uso pubblico: configurandosi tale fattispecie come occupazione di spazio e area pubblica che costituisce oggetto della Tosap.

COD. 4404 – DETERMINAZIONE DELLA TASSA E TARIFFE –

- 1) Sentenza N. 73 del 10/02/2008 Comm. Trib. Prov. di Enna Sez. 3 (Pres. Costa Rel. Pappalardo)
 - Intitolazione:

Tosap – Determinazione della tassa di occupazione stradale – Va effettuata mediante l'accatastamento al km lineare di ciascuna singola occupazione.

- Massima:

La determinazione da parte dell'Ente Provincia della tassa dovuta dall'Enel per delle occupazioni per installazione dei cavi, conduttori e quant'altro necessario sulla base di una lunghezza di strada ritenuta fittizia ed irreale (l'avviso di accertamento notificato fa riferimento non a singole occupazioni effettive espresse in metri lineari per ogni singola concessione ma solo ad un elenco di concessioni rilasciate con l'indicazione per ognuna di esse, di una "progressiva" chilometrica all'interno della quale ricade la concessione rilasciata e della base imponibile determinata "tout court" con l'arrotondamento a 1 km o multiplo di esso) in realtà è avvenuta con l'arrotondamento dell'insieme delle occupazioni ricadenti nel medesimo km lineare e non arrotondando al km lineare superiore ciascuna singola occupazione di strada nel rispetto quindi di quanto stabilito dalla circolare n. 13 del 25/03/94 del Dipartimento Entrate del Ministero delle Finanze e dall'art. 47 del DLG 507/93.

2) Sentenza N.44 del 10/04/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez.28 – (Pres. Marletta – Rel. Mineo) –

- Intitolazione:

Tosap – Mancata adozione da parte del Comune del regolamento previsto ex art.63 comma 2° lett.f DLG 446/1997 – Va applicata la tassazione ex artt. 44, 46 e 47 DLG 507/93 –

- Massima:

Se l'Ente locale non ha esercitato la facoltà di istituire con regolamento – ai sensi dell'art.63 comma 2° lett. f del DLG 446/1997 – il canone per l'occupazione permanente o temporanea di suolo pubblico relativa a passi carrabili determinato in base a tariffa forfetizzata in sostituzione della relativa tassa, l'unica disciplina giuridica applicabile è quella prevista dagli artt. 44, 46 e 47 DLG 507/93 per "l'esercizio e la manutenzione di reti" nell'erogazione del Pubblico Servizio.

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARSU -

COD. 4503 – DETERMINAZIONE DELLA TASSA E TARIFFE –

- 1) Sentenza N.39 del 28/04/2008 Comm. Trib. Reg. della Sicilia Sez.30 (Pres. Zingale Rel. Liguori)
 - Intitolazione:

Tarsu – Tariffa – Illegittimità derivata della tariffa per illegittimità della delibera – (Art. 68 D.lgs.507/93) –

- Massima:

La deliberazione con la quale l'Amministrazione di un Comune modifica le quote TARSU deve indicare i criteri in base ai quali determina le tariffe. La discrezionalità tecnico-amministrativa impone infatti che la differenziazione fra gruppi (abitazioni, residenze, alberghi ecc.) venga effettuata con esplicita motivazione che faccia riferimento alle specifiche caratteristiche. Ne consegue la illegittimità derivata della tariffa per illegittimità della delibera.

- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I C I -

COD. 4902 – SOGGETTI PASSIVI –

- 1) Sentenza N.19 del 14/02/2008 Comm. Trib. Reg. della Sicilia Sez. 2 (Pres. Farsaci Rel. Puglisi)
 - Intitolazione:

Ici – Avviso di liquidazione al titolare del diritto di proprietà dell'immobile non possessore - Legittimità – Art.1 DLG N. 504/92 messo in relazione con l'art.3 comma 1° stessa legge –

- Massima:

Il godimento di fatto del bene a titolo diverso da quello riveniente dal diritto di proprietà non costituisce il presupposto per la soggettività passiva ai fini Ici.

COD. 4903 - BASE IMPONIBILE -

- 1) Sentenza N. 155 del 4/12/2008 Comm. Trib. Reg. della Sicilia Sez. 2 (Pres. Farsaci Rel. Micali)
 - Intitolazione:

Ici – Calcolo della maggior imposta effettuato alla data in cui l'attribuzione della rendita è stata annotata nei registri catastali – Legittimità –

- Massima:

Ove l'attribuzione della rendita sia intervenuta, come nella specie, in data antecedente al 31/12/1999, la stessa va posta a base del calcolo della imposta dovuta dalla data di annotazione nei registri catastali. Art. 74 comma 3° L. 21/11/2000 N. 342 – Corte di Cassazione Sen. N. 26396 del 5/12/2005.

- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE -

- IRAP -

COD. 5001 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA -

- 1) Sentenza N.25 del 08/04/2005 Comm. Trib. Prov. Caltanissetta Sez. 4 (Pres. Brancato Rel. Petix)
 - Intitolazione:

Irap – Attività autonomamente organizzata minima – Prevalenza dell'opera del professionista – Va esclusa –

- Massima:

L'Irap non è un'imposta sul reddito ma un'imposta di carattere reale che ha individuato quale nuovo indice di capacità contributiva il valore aggiunto prodotto dall'attività autonomamente organizzata, per cui se manca detto valore tale imposta costituirebbe una duplicazione. Nel caso, peraltro, l'Irap va esclusa perché su un minimo di organizzazione che è pur sempre necessaria prevale "l'intuitu personae" (si tratta di un medico con piccolo studio e con l'ausilio di una segretaria part-time) rispetto alla potenzialità produttiva dell'organizzazione. (artt. 2 e 3 DLG 446/97 ed art.1 DLG 137/98 – Sent. Corte Costituzionale N.156/2001).

- 2) Sentenza N. 18 del 19/03/2008 Comm. Trib. Reg. della Sicilia Sez.19 (Pres. Di Vitale Rel. Amenta)
 - Intitolazione N. 1:

Irap — Istanza rimborso — Silenzio rifiuto — Mancanza o scarsa presenza beni strumentali e dipendenti — Applicabilità dell'irap — Non sussiste — Art.2 DLG 446/97 -

- Massima:

Ai fini Irap si può escludere il presupposto d'imposta solo quando il risultato economico trovi ragione esclusivamente nell'auto-organizzazione del professionista o, comunque, l'organizzazione sia marginale e non richieda necessità di coordinamento.

- Intitolazione N. 2:

Irap – Utilizzo di risorse umane e strumentali, oltre le necessità indispensabili – Applicabilità dell'Irap – Sussiste – Organizzazione produttiva – Sussiste – Art. 2 DLG 446/97 –

- Massima:

Nell'ipotesi in cui si sia in presenza di dipendenti e/o collaboratori o vi sia l'impiego di beni strumentali ulteriori rispetto a quelli indispensabili alla professione ed al normale corredo del lavoratore autonomo, si è in presenza di una "organizzazione produttiva" tassabile ai fini Irap.

3) Sentenza N. 16 del 19/03/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 19 – (Pres. Di Vitale – Rel. Amenta) –

- Intitolazione N. 1:

Irap – Mancanza o scarsa presenza di beni strumentali e risorse umane – Applicabilità dell'Irap – Non sussiste – Art. 2 DLG 446/97 –

- Massima:

Ai fini Irap si può escludere il presupposto d'imposta solo quando il risultato economico trovi ragione esclusivamente nell'auto-organizzazione del professionista o, comunque, l'organizzazione da lui predisposta abbia incidenza marginale e non richieda necessità di coordinamento.

- Intitolazione N 2:

Irap – Utilizzo, oltre le necessità indispensabili, di risorse umane e strumentali – Applicabilità Irap – Sussiste – Organizzazione produttiva – Sussiste – Art. 2 DLG 446/97 –

- Massima:

Nell'ipotesi in cui si sia in presenza di dipendenti e/o collaboratori o vi sia l'impiego di beni strumentali ulteriori rispetto a quelli indispensabili alla professione ed al normale corredo del lavoratore autonomo, si è in presenza di una "organizzazione produttiva" tassabile ai fini Irap.

4) Sentenza N.40 del 10/04/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 28 – (Pres. Marletta - Rel. Fonti) –

- Intitolazione:

Irap – Attività svolta "autonomamente" – E' dovuta –

- Massima:

Dall'attenta lettura dell'art. 2 comma 1° del D.lgs. N.446/97 come modificato dall'art. 1 del D.lgs. N.137/98 l'applicabilità dell'Irap va ritenuta sussistente solo ove si rilevi un'attività anche di modesta entità ma svolta "autonomamente". Ne rimane, pertanto, esente qualunque attività professionale che, sebbene organizzata, viene svolta alle dipendenze di una struttura pubblica o privata. Al contrario, nel caso in oggetto, è tenuto al pagamento dell'Irap un ginecologo che non ha adempiuto all'onere probatorio di non avere svolto l'attività occasionalmente e di avere operato in regime di subordinazione.

5) Sentenza N. 67 del 10/06/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 30 – (Pres. Zingale – Rel. Liguori) –

- Intitolazione:

Irap – Mancato rimborso – Presupposto per l'assoggettamento dell'attività professionale all'imposizione è l'esistenza di un'autonoma organizzazione – In difetto non sussiste – (Art.2 DLG 15/12/1997 N. 446) –

- Massima:

Presupposto per l'assoggettamento dell'attività professionale all'imposizione Irap è l'esistenza di un'autonoma organizzazione. Tale organizzazione ricorre quando l'attività abituale ed autonoma del contribuente dia luogo ad un'organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la sua capacità produttiva.

6) Sentenza N. 85 del 18/07/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 2 – (Pres. Farsaci – Rel. Micali) –

- Intitolazione:

Irap – Ricorso avverso silenzio/rifiuto su istanza rimborso Irap – Presupposti d'illegittimità del provvedimento di diniego –

- Massima:

E' legittimo il provvedimento di diniego rimborso Irap, ove nella fattispecie ricorra l'esercizio di una attività autonomamente organizzata e ove il ricorrente contribuente non fornisca alcuna prova documentale idonea ad attestare l'assenza delle condizioni proprie dell'autonoma organizzazione. (Art. 2 DLG N. 446 15/12/1997; Cass. Sez. Trib. 16/02/2007 Sen. N. 3680; Cass. Sez. Trib. 23/01/2008 Sen. N. 1414).

- TERRITORIO -

E/1 – Catasto e servizi tecnici erariali -

- CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI -

COD. 6616 - ESTIMI CATASTALI/CLASSIFICAZ. :CATASTO URBANO -

- 1) Sentenza N.17 del 21/02/2008 Comm. Trib. Reg. della Sicilia Sez. 30 (Pres. Zingale Rel. Tumbiolo)
 - Intitolazione:

Catasto – Notifica di classamento – Rettifica di classamento – Obbligo di motivazione – Difetto – Illegittimità –

- Massima:

In materia di rettifica di classamento sussiste per la Pubblica Amministrazione l'obbligo di motivare adeguatamente i propri provvedimenti in modo da consentire al contribuente di difendersi in maniera appropriata. Il difetto di motivazione comporta l'annullabilità dell'atto emesso dalla Pubblica Amministrazione.

- CONTENZIOSO -

F/1 – Contenzioso tributario 1992 –

- CONTENZIOSO TRIBUTARIO 1992 -

COD. 7201 – COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI E REGIONALI: COMPOSIZIONE

- 1) Sentenza N.136 del 13/07/2007 Comm. Trib. Prov. Enna Sez.3 (Pres. Muscara'- Rel. Vinci)
 - Intitolazione:

Ricorso – Sottoscrizione non nella qualità di rappresentante della ditta omonima del ricorrente, ma di altra società – Inammissibilità – Artt. 12 e 18 DLG 546/92 –

- Massima:

E' inammissibile il ricorso sottoscritto dal contribuente non nella qualità di legale rappresentante della omonima ditta, ma di altra ditta di cui anche lo stesso sia legale rappresentante, stante la natura personalissima dell'atto di procura. (Artt.12 e 18 DLG 546/92)-

COD. 7202 – COMMISSIONI I E II: COMPETENZA GIURISDIZIONE COMPOSIZ.

- 1) Sentenza N.176 del 17/10/2005 Comm. Trib. Prov. Caltanissetta Sez. 2 (Pres. Alessi Rel. Argento)
 - Intitolazione N.1:

Contenzioso Tributario – Istanza riunione procedimenti pendenti tra le stesse parti ma per anni diversi – Inammissibilità –

- Massima:

Non è accoglibile l'istanza di riunione di due procedimenti fiscali pendenti tra le stesse parti ma relativi a due annualità diverse "atteso che il principio di autonomia dei singoli periodi impositivi non consente che i criteri di disamina aventi ad oggetto contabilità relative ad un determinato anno d'imposta si estendano automaticamente ed acriticamente ad anni diversi" (artt.1 e ss. DLG 31/12/1992 N.546 – vedi anche: Cass. Sez. XXI 9/11/1992 N. 6015).

2) Sentenza N. 81 del 23/06/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez.30 – (Pres. Zingale – Rel. Liguori) –

- Intitolazione

Impiego lavoratori irregolari – Avviso di irrogazione sanzioni – Commissioni Tributarie – Difetto di giurisdizione (Art. 2 comma 1° DLG n. 546 del 31/12/1992 – Corte Costituzionale Sen. N.130 del 14/05/2008) –

- Massima:

Nell'esaminare le sanzioni amministrative previste dalla Legge che colpisce l'impiego di lavoratori irregolari, le Commissioni Tributarie devono dichiarare il loro difetto di giurisdizione. Ciò dopo la pronuncia della Corte Costituzionale (Sen. N.130 del 14/05/2008) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.2 comma 1° del DLG 546 del 31/12/1992 laddove si tratti di violazione di disposizioni non aventi natura tributaria.

COD. 7203 – COMM. TRIB. PROV. E REG.: ALTRE DISPOSIZIONI

1) Sentenza N. 176 del 17/10/2005 – Comm. Trib. Prov. Caltanissetta – Sez. 2 - (Pres. Alessi – Rel. Argento) –

- Intitolazione N.2:

Contenzioso Tributario – Costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate – Indicazione legale rappresentante organico – Formulazione in calce all'atto di costituzione – Ammissibilità in testa al Capo dell'Ufficio legale dell'Agenzia –

- Massima:

E' pienamente ammissibile la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate formulata e sottoscritta dal Capo dell'Ufficio legale della stessa essendo detta figura assimilabile, ex art. 11 comma 2° del DLG 546/92, nel nuovo ente (Agenzia delle Entrate) a quella del Capo dell'Ufficio del Contenzioso nell'Organico Ministeriale.

COD. 7205 – INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO –

1) Sentenza N.176 del 17/10/2005 – Comm. Trib. Prov. Caltanissetta – Sez. 2 – (Pres. Alessi – Rel. Argento) –

- Intitolazione N.3:

Contenzioso Tributario – Atto di accertamento che richiama altro documento – Il contribuente ha diritto ad avere conoscenza dell'atto richiamato – Atto richiamato allegato in copia per estratto al ricorso – Si ritiene assolto il principio ex art.7 L. 2002/212 -

- Massima:

Va riconosciuta l'insussistenza della violazione dell'art. 7 della L. 27/07/2002 N. 212 (Statuto del Contribuente) – che stabilisce che l'avviso di accertamento se motivato con riferimento ad altro atto, né conosciuto, né previamente ricevuto dal contribuente, deve riprodurre il contenuto essenziale dell'atto o recare in allegato l'atto stesso – ove il contribuente abbia avuto piena conoscenza del detto atto, per averne lo stesso

contribuente prodotto copia, sia pure per estratto, in allegato al ricorso introduttivo del giudizio.

2) Sentenza N.3 del 20/02/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 19 – (Pres. Di Vitale – Rel. Lionti) –

Intitolazione N. 1:

Contenzioso tributario – Motivi di fatto – Mancata conoscenza – Inammissibilità del ricorso – Sussiste – Art. 7 L. 388/2000 –

- Massima:

La mancata esposizione dei motivi di fatto del ricorso è causa di inammissibilità dello stesso.

- Intitolazione N. 3:

Contenzioso tributario – Mancata conoscenza fattispecie concreta – Accertamento – Mancata indicazione motivi specifici dell'invalidità dell'accertamento – Inammissibilità del ricorso – Sussiste –

- Massima:

Il ricorso è da considerare inammissibile se manca o è assolutamente sconosciuta la fattispecie concreta posta alla base delle determinazioni dell'Ufficio ed i motivi per cui in concreto, per il contribuente, la fattispecie non poteva o non doveva costituire elemento idoneo per l'emissione dell'avviso di recupero.

3) Sentenza N.9 del 5/03/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 19 – (Pres. Di Vitale – Rel. Amenta) –

- Intitolazione:

Contenzioso Tributario – Decisione C.T.C. – Successivo avviso di liquidazione dell'Ufficio – Presentazione condono prima della decisione – Silenzio rifiuto Ufficio – Impugnabilità – Sussiste – Impugnabilità avviso liquidazione – Non sussiste – Art. 16 L. 289/2002 –

- Massima:

Nell'ipotesi di domanda di definizione di lite fiscale pendente presso la Commissione Tributaria Centrale, è impugnabile il silenzio dell'Ufficio e non l'avviso di liquidazione emesso da quest'ultimo a seguito della decisione della Commissione Tributaria Centrale.

4) Sentenza N.12 del 05/03/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 19 – (Pres. Di Vitale – Rel. Amenta) –

- Intitolazione:

Contenzioso Tributario – Cartella di pagamento – Tarsu – Accertamento – Prova dei fatti – Onere dell'Ufficio – Sussiste – Art. 19 DLG 546/92 –

- Massima:

Nel processo tributario l'Ufficio diviene attore in senso sostanziale e quindi grava sullo stesso l'onere di fornire adeguata prova dei fatti posti a base della pretesa tributaria

(soprattutto nelle ipotesi in cui, come nella specie, l'Ufficio sostiene la sussistenza della adesione del contribuente).

5) Sentenza N.129 del 12/03/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez.24 – (Pres. Battaglia – Rel. Adamo) –

Intitolazione N.1:

Contenzioso Tributario – Avviso di accertamento non impugnato - Accoglimento del ricorso contro il diniego di autotutela – Definitività dell'accertamento – Art.19 DLG 546/1992 –

- Massima:

In sede contenziosa non può essere disposto l'annullamento della cartella di pagamento non per vizi propri, ma come effetto diretto dell'accoglimento del ricorso avverso il diniego di autotutela, stante la mancata impugnazione e, quindi, l'intervenuta definitività del sottostante avviso di accertamento.

Intitolazione N.2:

Contenzioso Tributario – Provvedimenti di esercizio del potere di autotutela degli Uffici Tributari – Giurisdizione delle Commissioni Tributarie – Ricorso al TAR - Ammissibilità del successivo ricorso alla Commissione Tributaria – Art.19 DLG 546/1992 –

- Massima:

Stabilita la Giurisdizione delle Commissioni Tributarie sui provvedimenti di esercizio del potere di autotutela degli Uffici Tributari, è da ritenere che la tempestiva proposizione del predetto ricorso (avverso il medesimo provvedimento) al Giudice Amministrativo valga a salvare l'ammissibilità del successivo ricorso alla Commissione Tributaria. Ciò alla luce dei principi enunciati nella sentenza della Corte Costituzionale n.77 del 12/03/2007 che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 della Legge sui TTAARR 6/12/1971 n.1034, "nella parte in cui non prevede che gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a Giudice privo di Giurisdizione si conservino, a seguito di declinatoria della Giurisdizione, nel processo proseguito davanti al Giudice munito di Giurisdizione" e nel demandare al Legislatore l'emanazione di una nuova disciplina attuativa di tale principio, ha precisato che "laddove possibile utilizzando gli strumenti ermeneutici...... i Giudici ben potranno dare attuazione al principio della conservazione degli effetti della domanda nel processo riassunto".

6) Sentenza N. 62 del 10/04/2008 – Comm. Trib. Prov. di Enna – Sez. 2 – (Pres. Gagliano – Rel. Lo Grasso) –

- Intitolazione N. 1:

Contenzioso Tributario – Preavviso di fermo beni mobili registrati a garanzia di crediti non tributari – Carenza di giurisdizione per le Commissioni Tributarie –

- Massima:

Le controversie relative al preavviso di fermo di beni mobili registrati notificato al contribuente dall'agente della relativa riscossione quando costituisce strumento per aggressione di beni del debitore per crediti non tributari "(sanzioni per violazioni del

codice della strada, contributi previdenziali ed altre fattispecie, quali, ad esempio, le spese di giustizia e/o le sanzioni amministrative applicate da P.A. – in ordine alle quali, pur essendo prevista la riscossione a mezzo ruolo, alla stregua di quanto stabilito dal DLG n. 46/1999 e dalla Legge n.689/1981, il giudizio va svolto davanti al giudice ordinario secondo le regole di competenza e con riti variamente prefigurati – art. 442 e ss. C.P.C. e art. 22 e ss. della Legge 689/1981)" non appartengono alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie che la devono inevitabilmente declinare. "Sarà cura del ricorrente, se lo vorrà o lo riterrà opportuno, entro i termini di legge, riassumere il giudizio per questa parte del contenzioso avanti il giudice competente (Cass. SS. UU. N.4109 del 22/02/2007).

- Intitolazione N. 2:

Contenzioso Tributario – Prova notifica cartella di pagamento – Incombe sull'agente della riscossione – Occorrono però idonei strumenti riconosciuti legalmente validi –

- Massima:

"La prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento, come fatto in sé, incombe sull'agente della Riscossione" che però non può, a tale scopo, ricorrere alle copie dell'archivio informatico (estratti di ruolo) prodotti in giudizio che di per sé non costituiscono prova dell'avvenuta notifica di qualsiasi atto; nel caso risulta però sufficiente a tale scopo la produzione della copia della "ricevuta" della raccomandata postale con la quale sono stati notificati al contribuente gli atti prodromici (cartelle di pagamento) o la copia della cartella. (Artt. 19 e 21 DLG 31/12/1992 N.546).

7) Sentenza N.132 del 12/05/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez.24 (Pres. Battaglia – Rel. Adamo) –

- Intitolazione:

Contenzioso Tributario – Opposizione contro avviso di mora – Legittimazione passiva dell'Amministrazione Finanziaria oltre che del Concessionario della Riscossione – Art. 19 DLG 546/1992 –

- Massima:

La notifica dell'avviso di mora, non preceduta da quella della cartella di pagamento (o di altro atto impositivo), costituisce il primo atto attraverso il quale la pretesa tributaria viene portata nella sfera di conoscenza del contribuente, e – ciò che più rileva – il suo eventuale annullamento per l'omessa notifica dell'atto presupposto può in definitiva refluire sull'esistenza stessa della pretesa tributaria, sicché è da ritenere che in ordine alla sua impugnativa sia pur sempre legittimato passivo l'Ente impositore.

8) Sentenza N. 133 del 12/05/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez.24 – (Pres. Battaglia – Rel. Adamo) –

- Intitolazione:

Agevolazione Tributaria – Avviso di recupero ex art.8 L.388/2000 – Impugnabilità – Natura Giuridica – Atto di diniego o di revoca di agevolazione fiscale – Art.8 L.388/2000 – Art.19 DLG N.546/1992 –

- Massima:

Va ritenuto che l'art.19 del DLG n.546/1992 al comma 1° lett. h comprende, tra gli atti impugnabili davanti alle Commissioni Tributarie, il diniego o la revoca delle

agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari. All'ambito di applicazione della prima parte di detta disposizione è da ritenere senz'altro riconducibile l'avviso di recupero di credito di imposta che ha natura sostanziale di diniego del credito d'imposta richiesto dal contribuente.

9) Sentenza N.43 del 13/06/2008 - Comm. Trib. Prov. Trapani - Sez. 6 - (Pres. Sabatino - Rel. Bellafiore) -

- Intitolazione:

Preavviso di fermo Atto atipico – Impugnabilità – Principio di tassatività degli atti impugnabili – Ammissibilità – Art.19 DLG 546/92 –

- Massima:

In conseguenza delle innovazioni apportate dalla legge 28 Dicembre 2001 N.448, che con l'art.12 – comma 2 – ha attribuito alla giurisdizione tributaria tutte le controversie sui tributi "di ogni genere" rendendo le Commissioni Tributarie il giudice "naturale" dei tributi, deve ritenersi superato il principio di tassatività degli atti impugnabili di cui all'art.19 del D.lgs. 546/92, che conseguentemente viene ad assumere un significato meramente esemplificativo.

10) Sentenza N.188 del 07/07/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez.28 – (Pres. Marletta – Rel. Ragusa) –

- Intitolazione:

Contenzioso Tributario – Intestazione del ricorso ad Organo Giudicante non competente anche se il deposito e' avvenuto presso l'Organo effettivamente competente – Inammissibilità –

- Massima:

Data l'esigenza di certezza del costituendo rapporto processuale e dell'autorità giudiziaria adita, ai sensi del comma 2° lett. A art.18 DLG 546/92 non può essere considerato mero errore materiale l'indicazione in ricorso – nell'intestazione – di altro Organo Giudicante rispetto a quello competente per territorio a decidere una controversia per cui la rigorosa osservanza di detta esigenza e' sanzionata con la declaratoria d'inammissibilità dell'impugnativa.

Tale soluzione non e' superabile con l'esame degli atti a cura della Commissione Tributaria nella cui Segreteria e' stato depositato il ricorso ne' ha rilievo, in sanatoria, la circostanza che il ricorso e' stato depositato nella Segreteria della Commissione effettivamente competente in quanto il personale amministrativo e' carente del potere di sindacare in merito alla regolarità degli atti che riceve in deposito.

11) Sentenza N. 95 del 07/07/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez.28 – (Pres. Marletta – Rel. Fonti) –

- Intitolazione N 1:

Contenzioso tributario – Data del timbro postale sul ricorso rispettosa del termine dei 60 gg. prescritti ex artt. 18, 19, 20 e 21 DLG N.546/92 – Ammissibilità -

- Massima:

E' perfettamente ammissibile il ricorso del contribuente avverso gli avvisi di liquidazione spediti dal Comune di San Cataldo per il pagamento d'imposta ICI per gli

anni 1998 e 1999 dovendosene disattendere la contestata tardività atteso che la data del relativo timbro postale attesta che è stato rispettato il termine prescritto dei 60 gg. ex artt. 18, 19, 20 e 21 DLG n. 546/92 e non avendo il Comune resistente allegato l'eventuale ricevuta di ricevimento recante la diversa data assunta dall'Ente quale momento della notificazione degli avvisi impugnati.

- Intitolazione N.2:

Ici – Mancata notifica aggiornamento rendite catastali ante 1999 – Pubblicazione avvenuta già negli Albi Pretori Comunali – Impugnabilità insieme all'atto notificato da ultimo –

Massima:

La mancata notificazione delle aggiornate rendite catastali, prima del 1999, non produce illegittimità essendo stati detti aggiornamenti riportati negli Albi Pretori dei Comuni competenti, trattandosi di rendite catastali in vigore dal 1987 e modificate prima del 1999 in cui la notificazione sarebbe stata pleonastica. La diretta modifica della rendita, quale atto prodromico, non è rilevante ai fini della legittima applicazione di essa, in quanto, essendo atto autonomamente impugnabile "......adottato precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo". (Art. 19 ultimo comma DLG n.546/92).

12) Sentenza N.210 del 18/08/2008 – Comm. Trib. Prov. Enna – Sez. 1 – (Pres. Raffiotta – Rel. Cacciato) –

- Intitolazione N.3:

Contenzioso Tributario – Atto Costituzione Agenzia Entrate firmato da Capo Area dell'Ufficio su delega motivata del Dirigente – Validità –

- Massima:

E' pienamente valido – e non sussiste difetto di legittimazione processuale – l'atto di costituzione dell'Agenzia delle Entrate firmato dal Capo Team Ass. legale in forza di motivata delega di firma conferita dal Dirigente dell'Ufficio al Capo Area (vedi provvedimento noto al Collegio Giudicante perché depositato nella Segreteria della Commissione) ai sensi dell'art.2, comma 1 bis, della Legge 15/07/2002 n. 145.

13) Sentenza N.130 del 29/09/2008 – Comm. Trib. Prov. Enna – Sez. 3 – (Pres. Muscarà – Rel. Muscarà) –

- Intitolazione N.1:

Contenzioso Tributario – Deposito di atti del contribuente/ricorrente senza la formulazione di specifiche eccezioni scritte – Violazione diritto difesa della controparte-

- Massima:

"In sede contenziosa tributaria, essendo il processo basato su prove documentali, il deposito di atti senza la formulazione di specifiche eccezioni scritte, se non poste a conoscenza della parte resistente (N.D.R.: nel caso: l'Agenzia delle Entrate) in tempo utile, non legittima la parte su quanto viene sostenuto in sede di discussione pubblica perché viene, in ogni caso, violato il diritto alla difesa sancito dall'art.24 della Costituzione" (artt. 24 e 32 DLG N.546/1992).

COD. 7206 – ESAME PRELIMINARE DEL RICORSO –

1) Sentenza N.161 del 04/02/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez.28 – (Pres.Marletta – Rel.Petrantoni) –

- Intitolazione:

Contenzioso Tributario – Appello non notificato a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario – Copia dello stesso non depositata presso la segreteria della Commissione di 1° grado – Irritualità ed inammissibilità –

- Massima:

Va dichiarata l'irritualità ed inammissibilità del c.d. appello avverso una sentenza di 1° grado se dagli atti risulta che lo stesso non e' stato notificato a mezzo di Ufficiale Giudiziario e che una sua copia non e' stata depositata presso la segreteria della Commissione Provinciale come prescritto dall'art.3/bis D.L. n.203/2005 convertito in L. n.248 del 2 Dicembre 2005.

COD. 7208 – DECISIONE DELLA CONTROVERSIA –

- 1) Sentenza N. 3 del 20/02/2008 Comm. Trib. Reg. della Sicilia Sez. 19 (Pres. Di Vitale Rel. Lionti)
 - Intitolazione N. 2:

Contenzioso tributario – Sinteticità della sentenza – Validità qualora sia individuabile l'iter logico-giuridico – Sussiste – Art. 7 L. 388/2000 –

- Massima:

La sinteticità della motivazione non è d'ostacolo alla validità della sentenza nell'ipotesi in cui la motivazione permette di individuare l'iter logico-giuridico seguito dal Giudice.

COD. 7211 – IMPUGNAZIONE DI SENTENZE –

- 1) Sentenza N. 14 del 19/03/2008 Comm. Trib. Reg. della Sicilia Sez. 19 (Pres. Di Vitale Rel. Amenta)
 - Intitolazione:

Contenzioso Tributario – Termini lunghi per l'appello – Superamento – Inammissibilità dell'appello – Sussiste – Art. 327 c.p.c. – Art.1 L. 742/1969 –

Massima:

Il superamento dei termini di cui all'art. 327 c.p.c. ed all'art. 1 della L. 742/1969 comporta la decadenza del diritto di impugnazione e l'appello presentato deve essere dichiarato inammissibile.

COD. 7212 – APPELLO IN COMMISSIONE REGIONALE –

1) Sentenza N.69 del 19/06/2006 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez.28 – (Pres. Alesso – Rel. Palermo) –

- Intitolazione:

Contenzioso Tributario – Appello con cui si ripropongono i motivi di cui al ricorso di 1° Grado – Inammissibilità – (Art.53 – 2° comma – DLG 546/92) –

Massima:

E' inammissibile l'appello col quale non vengono denunciati i vizi della sentenza impugnata, ma solo riproposti i motivi di ricorso allo scopo di riaprire il giudizio di merito avverso un atto di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione dello stesso.

- 2) Sentenza N. 4 del 20/02/2008 Comm. Trib. Reg. della Sicilia Sez. 19 (Pres. Di Vitale Rel. Lionti)
 - Intitolazione:

Contenzioso Tributario – Motivazione – Mancata prova in giudizio – Soccombenza dell'Amministrazione – Sussiste – Art. 53 comma 2° DLG 546/92 –

- Massima:

Per la validità della pretesa fiscale non è sufficiente che l'Ufficio indichi semplicemente in base a quali criteri ha agito, in quanto è necessario, poi, provare in giudizio quanto affermato nell'atto notificato al contribuente, dimostrando l'effettivo verificarsi di quanto sostenuto e la sua relativa capacità di dare sostegno all'atto impositivo.

- 3) Sentenza N. 21 dell'11/03/2008 Comm. Trib. Reg. della Sicilia Sez. 28 (Pres. Alesso Rel. Petrantoni)
 - Intitolazione N. 1:

Contenzioso Tributario – Rilievi formulati solo con il ricorso in secondo grado – Inammissibilità –

- Massima:

Se il contribuente – socio per quota di una società – con il ricorso in primo grado ha dedotto solo la nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di motivazione e l'illegittimo ricorso all'accertamento induttivo nei confronti della società partecipata, deve prendersi atto che i rimanenti rilievi al suddetto avviso non sono stati opposti (per cui si è in presenza di domande ed eccezioni nuove) e vi è stata quindi acquiescenza agli stessi e le relative parti della sentenza di primo grado cui detti rilievi fanno riferimento sono divenute definitive e, conseguentemente, il giudizio di secondo grado deve essere ristretto solo ai motivi di appello "attinenti e correlati a quelli introdotti con il ricorso di primo grado e non condivisi dai primi giudici" essendo inammissibili i rilievi formulati solo in secondo grado. (Art.245 c.p.c. e art.57 DLG 546/92).

- 4) Sentenza N. 79 del 23/06/2008 Comm. Trib. Reg. della Sicilia Sez. 30 (Pres. Zingale Rel. Liguori)
 - Intitolazione:

Smaltimento rifiuti – Avviso di mora – Lite promossa contro la validità della procedura di riscossione – Chiamata in causa del Concessionario – Necessità – (Art.59 - lettera d - del DLG 546 del 31/12/1992) –

- Massima:

In materia di avviso di mora per smaltimento rifiuti, nella eventuale lite promossa contro la validità della procedura di riscossione, deve necessariamente essere chiamato in causa il Concessionario. In caso contrario va dichiarato il difetto di legittimazione e l'annullamento della sentenza appellata, con rimessione della stessa alla C.T.P.

COD. 7299 – VARIE –

1) Sentenza N. 99 del 07/07/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 28 – (Pres. Marletta – Rel. Ragusa) –

Intitolazione:

Contenzioso tributario – Versamento somme per definizione di lite relativo ad altro avviso di accertamento – Esclusione riconoscimento errore scusabile –

- Massima:

Riconosciuta la legittimità del provvedimento di diniego di definizione della lite quale conseguenza logica della riconosciuta legittimità dell'esclusione dello scomputo delle somme versate a titolo di sanzione per la definizione del provvedimento di irrogazione di sanzioni ex art. 17 comma 2° del DLG N. 472/97, va escluso il riconoscimento dell'errore scusabile del contribuente ai sensi del comma 9° dell'art. 16 L. N. 289/02 dal momento che il versamento di dette somme è stato effettuato "a titolo definitivo al fine di perfezionare la definizione agevolata di sanzione" e che il versamento di altra somma si riferisce ad altra istanza di definizione di lite pendente in relazione ad altro avviso di accertamento e quindi non imputabile all'anno di imposta in contestazione.

2) Sentenza N. 143 del 06/10/2008 – Comm. Trib. Reg. della Sicilia – Sez. 28 – (Pres. Marletta – Rel. Ragusa) –

- Intitolazione:

Contenzioso Tributario – Definizione agevolata ex art. 16 L. 289/2002 – Concetto di pendenza della lite – Definizione chiesta con ricorso avverso avviso di liquidazione lamentando mancata notifica avviso di accertamento – Ammissibilità-

- Massima:

Se il contribuente ha chiesto l'ammissione alla definizione agevolata ex art. 16 Legge 289/02 della vertenza relativa all'avviso di liquidazione impugnato, se con tale impugnazione si era lamentato di non avere mai ricevuto una valida notificazione dell'avviso di accertamento, appare evidente che la vertenza riguardava non l'automatica liquidazione dell'imposta a seguito di regolare notifica dell'accertamento bensì i presupposti stessi dell'atto impositivo di cui si è denunziata l'illegittima notifica; ne deriva che nel caso in oggetto la lite risulta pendente e quindi assoggettabile alla detta definizione agevolata (Cass. N. 13185/07).